3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 luglio 2025** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2024, n. **7/R**.

Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 2023, n. 23 (Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico)". (25R00040) . . . . . *Pag.* 1

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 novembre 2024, n. **5**.

Modifiche ai Capi I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni inerenti alla montagna") e norme di prima applicazione. (25R00017) . . . . . *Pag.* 3

REGOLAMENTO REGIONALE 4 novembre 2024, n. **6**.

Definizione dei criteri per l'esercizio coordinato ed integrato tra le attività minerarie in esercizio, quelle di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e gli interventi per la valorizzazione di tale patrimonio nonché definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione degli interventi per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e dei casi di revoca e di decadenza di tale autorizzazione ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso). (25R00018) . . *Pag.* 13

REGOLAMENTO REGIONALE 24 dicembre 2024, n. **7**.

Criteri e modalità per il rilascio e il rinnovo, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle concessioni minerarie ai sensi dell'articolo 2, comma 93 bis, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), come modificata dall'articolo 20 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023). (25R00019) . . . . . *Pag.* 16

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2024, n. **6**.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026. (24R00317) . . . . . *Pag.* 23

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 2024, n. **7**.

Istituto ladino di cultura. (25R00101) . . . . . *Pag.* 26

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2024, n. **47**.

Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017. (24R00402) . . . . . *Pag.* 28

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2024, n. **48**.

Norme in materia di manutenzione del territorio. (24R00403) . . . . . *Pag.* 30

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica del decreto del Presidente della giunta regionale 18 dicembre 2024, n. 7/R della Regione Piemonte, pubblicata nel Supplemento n. 5 del Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 dicembre 2024, recante «Attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 2023, n. 23 (Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico). Avviso tecnico di errore materiale». *(25R00052)* . . . . . *Pag.* 32

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2024, n. **7/R**.

Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 2023, n. 23 (Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico)".

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51S5 del 19 dicembre 2024)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 6 ottobre 2023, n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-522 del 16 dicembre 2024;

EMANA

il seguente regolamento:

*(*Omissis*)*.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 6 ottobre 2023, n. 23 (Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico) disciplina:

a) i criteri per la ricognizione e la classificazione dei geositi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/2023;

b) le modalità di acquisizione, aggiornamento, gestione e divulgazione dei dati raccolti per la formazione del catasto di cui all'art. 4 della legge regionale n. 23/2023.

Art. 2.

Criteri per la ricognizione e la classificazione dei geositi

1. La ricognizione dei geositi di cui alla legge regionale n. 23/2023 avviene attraverso l'inserimento degli stessi nel catasto regionale di cui art. 4 della legge regionale n. 23/2023.

2. La classificazione di cui all'art. 3 ha come oggetto i geositi inseriti nel catasto regionale.

3. A parità di interesse sono preferiti i geositi che presentano i seguenti requisiti:

a) sono in proprietà pubblica o comunque in disponibilità pubblica;

b) sono in zone protette o nei siti della Rete Natura 2000 ai sensi della legge regionale n. 19/2009 o all'interno di geoparchi riconosciuti dall'UNESCO;

c) sono gestiti da enti territoriali, fondazioni senza scopo di lucro e associazioni del terzo settore;

d) hanno caratteristiche di permanenza nel tempo e non sono soggetti a facile trasformazione del territorio;

f) sono parte di itinerari turistici, anche serviti da percorsi con mobilità sostenibile, correlati ad altri interessi e/o soggetti a pubblicazioni relative a itinerari di tipo geologico;

g) presentano una solida bibliografia scientifica di supporto.

Art. 3.

Classificazione dei geositi

1. I siti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge regionale n. 23/2023 sono classificati secondo le classi e le tipologie di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/2023.

2. Ad ogni geosito è abbinato come caratteristica primaria uno degli ambiti individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)* della legge regionale n. 23/2023. Oltre alla caratteristica primaria, ai geositi sono assegnate le caratteristiche definite contestuali e complementari individuate dall'art. 3, comma 1, lettera *b)* della legge regionale n. 23/2023, in quanto di completamento rispetto alla caratteristica principale.

Art. 4.

Organizzazione dei dati del catasto regionale

1. Il catasto regionale è organizzato, in conformità con il Repertorio nazionale dei Geositi di ISPRA, in schede contenti le seguenti informazioni:

a) ubicazione e inquadramento, contenente informazioni su localizzazione geograficaamministrativa, dimensioni, tipologia del geosito, riferimenti bibliografici, catastali, cartografici e fotografici;

b) geodiversità, contenente le informazioni che caratterizzano il geosito, definendo il tipo e il nome scientifico degli elementi descritti, il processo genetico, l'ambiente e l'età, prendendo in considerazione le caratteristiche delle unità geologiche ossia la litologia, le strutture sedimentarie e deformative, gli elementi geomorfologici;

c) interessi scientifici e contestuali, associando a ciascun geosito un grado di interesse sulla base del numero e della qualità delle pubblicazioni scientifiche;

d) relazioni con l'ambiente e il territorio, rilevando gli eventuali fenomeni di instabilità che possono produrre pericolosità e vulnerabilità naturale, e le attività antropiche che possono generare impatti sul geosito;

e) fruizione del geosito, contenente la descrizione dell'accessibilità, visibilità, stato di conservazione, eventuali fattori di degrado;

f) note per la tutela, conservazione e valorizzazione dei geositi;

g) il grado di interesse.

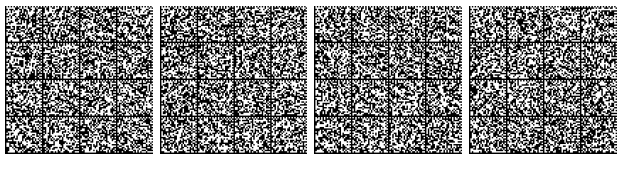

Art. 5.

Grado di interesse

1. Il grado di interesse del geosito di cui all'art. 4, comma 1, lettera *g)* esprime la sua rappresentatività rispetto alla geodiversità del Piemonte ed è valutato in base a parametri utili per definirne l'integrità, la rarità, la significatività e l'importanza scientifica (locale, regionale, nazionale, internazionale), didattica, divulgativa, estetica, ecologica, storico-culturale, nonché la sua accessibilità e lo stato di conservazione.

2. Il grado di interesse, definito secondo i criteri di cui al comma 1, può essere modificato a seguito di interventi effettuati dal gestore o ente competente per il geosito, che sono comunicati alla struttura regionale competente in materia geologica ai fini di aggiornarne le relative informazioni contenute nel catasto.

Art. 6.

Funzionamento del catasto regionale dei geositi

1. Il catasto regionale dei geositi è un archivio regionale, consultabile in rete, che comprende tutti i dati, utili alle finalità della legge regionale n. 23/2023 e relativi ai siti di interesse geologico e al presente regolamento, contribuendo alla diffusione, pubblicizzazione e riutilizzo delle informazioni inerenti i medesimi.

2. Il catasto è implementato e aggiornato dalla Regione almeno ogni cinque anni e secondo le necessità.

3. L'individuazione dei geositi che costituiscono il catasto è effettuata mediante segnalazione fornita da uffici regionali, università, enti di ricerca, enti strumentali ed agenzie della Regione Piemonte oppure da associazioni competenti nel settore geologico e minerario, enti territoriali, agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL) e ordini professionali o privati cittadini, tramite manifestazione di interesse.

4. La struttura regionale competente in materia geologica, con il contributo del gruppo di lavoro costituito da rappresentanti della Direzione ambiente, energia e territorio, della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione civile, trasporti e logistica, della Direzione coordinamento politiche e fondi europei, della Direzione cultura e commercio e della Direzione competitività del sistema regionale, acquisita la documentazione tecnico-amministrativa presentata a corredo di ogni segnalazione, effettua l'istruttoria per il riconoscimento del geosito. L'istruttoria si conclude entro novanta giorni dalla presentazione della segnalazione.

5. Ogni geosito inserito nel catasto regionale è caratterizzato da una serie di attributi e relativa documentazione che comprendono i dati per la classificazione previsti dall'art. 4, comma 1 e il grado di interesse valutato sulla base dei criteri previsti dall'art. 5, comma 1.

6. La documentazione di cui al comma 5 è corredata anche dai seguenti elementi:

a) immagini fotografiche georiferite (ogni fotografia riporta, oltre al luogo oggetto della fotografia, l'autore e la data);

b) localizzazione georiferita;

c) bibliografia di approfondimento;

d) dati riguardanti la proprietà dell'area in cui insiste il geosito.

7. Il catasto è gestito dalla struttura regionale competente in materia geologica con la collaborazione di Arpa Piemonte.

8. Il catasto, oltre ad essere un elemento della infrastruttura geografica regionale istituita ai sensi della legge regionale n. 21/2017 al fine di integrare le informazioni a contenuto geografico provenienti da varie fonti (uffici regionali, enti locali e altri soggetti pubblici e privati), garantendone validità, accuratezza, coerenza, completezza e aggiornamento, costituisce, in particolare, fonte informativa di aggiornamento della Base dati territoriale di riferimento degli enti piemontesi (BDTRE), base dati geografica del territorio piemontese promossa dalla Regione, finalizzata a supportare le attività di pianificazione, governo e tutela del territorio.

9. La fruizione dei contenuti del catasto avviene attraverso pubblicazione di metadati, dati e servizi pubblici e liberamente riutilizzabili dai cittadini, entro l'infrastruttura geografica regionale, ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che individua i dati geografici relativi alla geologia come dataset di elevato valore.

10. Tutti i contenuti del catasto, salvo diversamente specificato, sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0, come previsto dalle linee guida recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico di AgID e possono pertanto essere riprodotti, distribuiti, comunicati, esposti, rappresentati e modificati, per qualsiasi fine, anche commerciale, alle condizioni indicate nella licenza.

Art. 7.

Indirizzi tecnici

1. Con provvedimenti delle strutture regionali competenti in materia geologica, in programmazione, sviluppo e gestione del Sistema informativo territoriale e in valorizzazione del patrimonio naturale, con il contributo del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 6, comma 4 sono individuati gli indirizzi tecnici per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative a:

a) specifiche di contenuto del database del catasto dei geositi;

b) informazioni tecniche puntuali e format della scheda censimento;

c) dettaglio della documentazione di cui all'art. 6, comma 6;

d) segnaletica tipo per la visualizzazione dei geositi.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'istituzione del catasto dei geositi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 23/2023, la Regione, ai fini della definizione del programma degli interventi per la conservazione, promozione e valorizzazione del

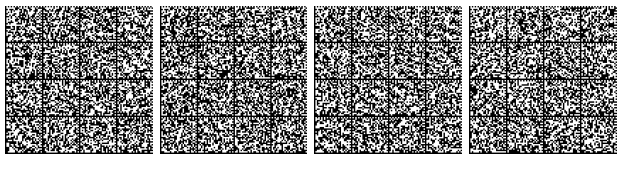

patrimonio geologico previsto dall'art. 7, individua un gruppo iniziale di geositi, rappresentativi della geodiversità del territorio e del patrimonio geologico piemontese, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*.

Art. 9.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 18 dicembre 2024

CIRIO

25R00040

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 novembre 2024, n. **5**.

Modifiche ai Capi I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni inerenti alla montagna") e norme di prima applicazione.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 45 - dell'8 novembre 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Modifiche al r.r. 5/2017 e norme di prima applicazione

1. Al regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni inerenti alla montagna») sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1, le parole: «alle aree sciabili attrezzate, alle piste e a specifiche regole di comportamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle aree sciabili attrezzate e alle piste da sci»;

b) alla lettera *a)* del comma 5 dell'art. 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da stati non appartenenti all'Unione europea»;

c) il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1. La direzione regionale competente cura l'organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di maestro di sci e dei relativi esami, distinti per ciascuna disciplina, anche mediante stipula di apposita convenzione con il collegio regionale dei maestri di sci e in collaborazione con gli istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali (FISI), preferibilmente operanti in Lombardia. La direzione definisce, in particolare, modalità di svolgimento e programmi dei corsi, sedi di svolgimento, date delle prove attitudinali, quote di iscrizione alle stesse prove attitudinali e quote di iscrizione per ciascun corso.»;

d) il comma 3 dell'art. 3 è abrogato;

e) il comma 4 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«4. L'accesso ai corsi è subordinato al superamento di prove attitudinali per essere ammessi alle quali occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da stati non appartenenti all'Unione europea;

b) maggiore età compiuta entro il giorno fissato per la presentazione della domanda di iscrizione;

c) assolvimento dell'obbligo scolastico o conseguimento di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione europea.»;

f) dopo il comma 4 dell'art. 3 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Per l'ammissione alle prove attitudinali è altresì richiesto un certificato medico per attività agonistica oppure un certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare.

4-*ter*. I termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i programmi, i criteri di valutazione, le date e le sedi delle prove attitudinali sono resi noti almeno trenta giorni prima del giorno fissato per il loro svolgimento mediante decreto del dirigente regionale competente da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) e sul sito internet istituzionale della direzione. Della pubblicazione del decreto è data informazione al collegio regionale dei maestri di sci che, a sua volta, informa tutte le scuole di sci.»;

g) al comma 5 dell'art. 3, dopo la parola: «FISI» sono inserite le seguenti: «e della Federazione italiana sport invernali paralimpici (FISIP)»;

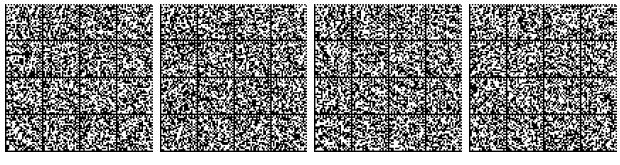

h) al comma 6 dell'art. 3, dopo le parole: «la corrispondente disciplina,» sono inserite le seguenti: «anche paralimpica,»;

i) il comma 7 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«7. Sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso di formazione per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello *snowboard* gli atleti che hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti ai giochi olimpici o paralimpici CIO o ai campionati mondiali FIS, anche paralimpici, con esclusione dei campionati mondiali *juniores* e *master under* 23, nonché i vincitori della coppa del mondo FIS assoluta o di singola specialità, anche paralimpica, per la corrispondente disciplina, comprese le specialità di *biathlon* e combinata nordica per la disciplina dello sci di fondo.»;

j) dopo il comma 7 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Le modalità attuative per gli esoneri degli atleti paralimpici di cui ai commi 5, 6 e 7 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di intesa con il collegio regionale dei maestri di sci, con la FISI e con la FISIP.»;

k) dopo il comma 8 dell'art. 3 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Lo svolgimento del corso di formazione per l'abilitazione alla professione di maestro di sci si svolge normalmente in un solo anno formativo. La direzione regionale può autorizzare, eccezionalmente, lo svolgimento del corso di formazione ripartito su due anni formativi a seguito di specifica istanza motivata presentata dall'interessato al momento dell'iscrizione.»;

l) al comma 1 dell'art. 4, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

m) la rubrica dell'art. 5 è sostituita dalla seguente: «(Commissioni d'esame per la prova attitudinale e per l'abilitazione alla professione di maestro di sci)»;

n) al comma 1 dell'art. 5, al comma 1 dell'art. 11, al comma 3 dell'art. 14 e al comma 1 dell'art. 18, le parole: «i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «i rimborsi spese»;

o) la lettera *a)* del comma 2 dell'art. 5 è sostituita dalla seguente:

«*a)* sei maestri di sci per la corrispondente disciplina iscritti all'albo regionale dei maestri di sci da almeno cinque anni designati dal collegio regionale, sentita la FISI, di cui almeno tre in possesso della qualifica di istruttore nazionale che costituiscono la sottocommissione tecnica;»;

p) al comma 3 dell'art. 5, dopo le parole: «designati dal collegio» sono inserite le seguenti: «sentita la FISI,» e le parole: «, disegnati d'intesa con la FISI» sono soppresse;

q) al comma 4 dell'art. 5, le parole: «, designato d'intesa con la FISI,» sono soppresse e la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «venti»;

r) il primo periodo del comma 6 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«6. Non possono far parte delle commissioni e delle sottocommissioni i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo e coloro che hanno svolto l'attività di coordinamento dei corsi di formazione.»;

s) l'art. 6 è abrogato;

t) l'alinea del comma 1 dell'art. 7 è sostituto dal seguente:

«1. La direzione regionale competente cura, anche mediante stipula di apposita convenzione con il collegio regionale dei maestri di sci e in collaborazione con gli istruttori nazionali della FISI e l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa, l'organizzazione dei corsi di specializzazione per:»;

u) il secondo periodo del comma 4 dell'art. 7 è sostituito dal seguente: «Le commissioni sono composte dal dirigente regionale competente o da un suo delegato che le presiede e da tre membri esperti nella materia di specializzazione designati dal collegio regionale; per ognuno dei componenti è nominato un supplente.»;

v) il comma 9 dell'art. 8 è abrogato;

w) il comma 1 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«1. La direzione regionale competente cura l'organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina di primo e secondo livello e di guida alpina-maestro di alpinismo e dei relativi esami, anche mediante stipula di apposite convenzioni con il collegio regionale delle guide alpine. La direzione definisce, in particolare, modalità di svolgimento e programmi dei corsi, sedi di svolgimento, date delle prove attitudinali, quote di iscrizione alle stesse prove attitudinali e quote di iscrizione per ciascun corso e per gli esami.»;

x) il comma 4 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«4. La prova teorica per aspirante guida di primo livello consiste in un colloquio conoscitivo di discussione sul *curriculum* personale e sul *curriculum* alpinistico e nell'esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. Il *curriculum* alpinistico contiene l'indicazione delle ascensioni in montagna svolte negli ultimi cinque anni classificate secondo gli *standard* definiti dal collegio regionale. La discussione mira a valutare l'effettivo possesso dei titoli e delle competenze attestate ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili.»;

y) al comma 4-*quater* dell'art. 10, dopo le parole: «sul *curriculum* personale» sono inserite le seguenti: «e sul *curriculum* alpinistico»;

z) dopo il comma 6 dell'art. 11 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Per le prove pratiche, la commissione, presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato, è composta da almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, di cui al comma 2, lettera *a)*.»;

aa) al primo periodo del comma 1 dell'art. 12, la parola: «sci-alpinismo» è soppressa;

bb) il comma 1 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«1. I corsi di formazione abilitanti per guide alpine-maestri di alpinismo sono rivolti agli interessati in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina di secondo livello o di aspirante guida alpina secondo l'art. 3 della legge n. 6/1989 che,

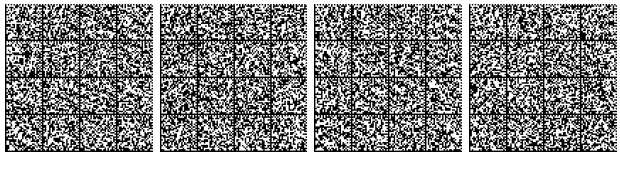

nei due anni precedenti, abbiano effettivamente esercitato la professione, anche in modo saltuario, documentata da *curriculum* professionale.»;

cc) al comma 2 dell'art. 14, le parole: «con esito finale positivo» sono sostituite dalle seguenti: «con valutazioni positive nelle verifiche intermedie»;

dd) al comma 10 dell'art. 14, le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3» sono soppresse;

ee) l'art. 15 è abrogato;

ff) il comma 1 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«1. L'accompagnatore di media montagna svolge le attività previste all'art. 21 della legge 6/1989. Con deliberazione della giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, sono definiti gli ambiti spaziali e geografici riservati alla professione.»;

gg) il comma 3 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«3. Possono essere iscritti nell'elenco speciale di cui al comma 2 coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica e dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.»;

hh) il comma 1 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«1. La direzione regionale competente, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, organizza le prove attitudinali per l'ammissione al corso per accompagnatori di media montagna, al fine di verificare il possesso dei requisiti tecnico-atletico-sportivi di base degli interessati maggiorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'UE. Mediante decreto dirigenziale, da pubblicare sul BURL e da comunicare al collegio regionale, sono resi noti, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento delle prove, il programma, la data, la sede, i termini e le modalità di presentazione della domanda di ammissione, corredata di *curriculum* escursionistico recante l'indicazione delle escursioni in montagna svolte negli ultimi cinque anni classificate secondo gli *standard* definiti dal collegio regionale.»;

ii) il comma 2 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«2. Le prove attitudinali consistono in:

a) una prova tecnico-pratica su un percorso escursionistico con dislivello minimo in salita di millecinquecento metri comprensiva di una prova di resistenza con un dislivello di settecento metri da percorrere in un'ora;

b) almeno una prova di tecnica di camminata su percorso delimitato;

c) un *test* culturale;

d) un colloquio individuale.»;

jj) il comma 3 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle prove pratiche si valutano:

a) la padronanza della tecnica e la sicurezza motoria in funzione del tipo di terreno;

b) la qualità e la pertinenza dell'abbigliamento e dei materiali impiegati;

c) la capacità di orientamento generale, nonché di lettura e utilizzo di strumenti cartografici e topografici senza apparecchiature digitali;

d) l'adeguato allenamento.»;

kk) al comma 4 dell'art. 18, le parole: «attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o» sono soppresse;

ll) il comma 1 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«1. La direzione regionale competente cura l'organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di accompagnatore di media montagna e dei relativi esami, anche mediante stipula di apposita convenzione con il collegio regionale delle guide alpine. La direzione definisce, in particolare, modalità di svolgimento e programmi dei corsi, sedi di svolgimento, date delle prove attitudinali, quote di iscrizione alle stesse prove attitudinali e quote di iscrizione per ciascun corso e per gli esami.»;

mm) il comma 3 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«3. I corsi hanno durata minima di cinquecentocinquanta ore e un contenuto teorico-pratico e prevedono i seguenti insegnamenti: pianificazione e programmazione dell'attività di accompagnamento, normativa di riferimento, cultura dell'alpinismo, comunicazione, didattica, *marketing*, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso e gestione delle emergenze, tecniche escursionistiche, topografia e orientamento, lingua inglese - livello A2.»;

nn) dopo il comma 3 dell'art. 19 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. L'iscrizione al corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è presentata nel primo corso successivo al superamento della prova attitudinale.»;

oo) al primo periodo del comma 1 dell'art. 20, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

pp) al secondo periodo del comma 1 dell'art. 20, le parole: «che, a sua volta, informa tutte le scuole di alpinismo e di sci alpinismo» sono soppresse;

qq) al comma 4 dell'art. 20, le parole: «o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo» sono soppresse;

rr) la lettera *d)* del comma 5 dell'art. 20 è soppressa;

ss) al comma 7 dell'art. 20, le parole: «di accompagnamento» sono soppresse;

tt) al comma 8 dell'art. 20, il punto e virgola è sostituito da un punto e le parole: «oltre tale termine, è necessario frequentare con profitto un corso di aggiornamento almeno tre anni prima dell'iscrizione.» sono soppresse;

uu) l'art. 21 è abrogato;

vv) alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 22, dopo le parole: «maestri di sci» sono inserite le seguenti: «, regolarmente iscritti all'albo regionale,»;

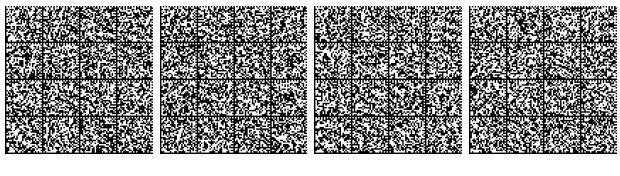

ww) dopo il comma 1 dell'art. 22 è inserito il seguente:

«1-*bis*. A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1, la direzione regionale competente iscrive, a soli fini conoscitivi, la scuola di sci nell'elenco regionale delle scuole di sci.»;

xx) al comma 3 dell'art. 22 e al comma 2 dell'articolo 23, le parole: «art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «art. 24»;

yy) dopo il comma 4 dell'art. 22 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Le scuole comunicano entro il 15 novembre di ogni anno alla direzione regionale competente le variazioni dei requisiti funzionali di cui al comma 1, nonché la persistenza degli stessi o l'eventuale chiusura temporanea o definitiva.»;

zz) al primo periodo del comma 5 dell'art. 22 e al primo periodo del comma 3 dell'art. 23, le parole: «15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;

aaa) il comma 6 dell'art. 22 è abrogato;

bbb) al comma 8 dell'art. 22, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-*bis*»;

ccc) dopo il comma 8 dell'art. 22 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. La nomina a direttore di scuola di sci è incompatibile con ulteriore nomina a direttore presso altre scuole di sci, fatti salvi i casi di esercizio in differenti stagioni.»;

ddd) dopo il comma 1 dell'art. 23 è inserito il seguente:

«1-*bis*. A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1, la direzione regionale competente iscrive, a soli fini conoscitivi, la scuola di alpinismo e di sci alpinismo nell'elenco regionale delle scuole.»;

eee) dopo il comma 2 dell'art. 23 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le scuole comunicano entro il 15 novembre di ogni anno alla direzione regionale competente le variazioni dei requisiti di cui al comma 1, nonché la persistenza degli stessi o l'eventuale chiusura temporanea o definitiva.»;

fff) il comma 4 dell'art. 23 è abrogato;

ggg) al comma 6 dell'art. 23, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-*bis*»;

hhh) l'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Documentazione da allegare alla proposta di individuazione delle aree sciabili attrezzate)*. — 1. Le proposte di individuazione delle aree sciabili attrezzate, di modifica o ampliamento di quelle esistenti sono corredate della seguente documentazione:

a) cartografia in scala 1:10.000 o altra scala adeguata riportante il perimetro delle aree stesse;

b) cartografia in scala 1:10.000 o altra scala adeguata con indicazione, nel caso di modifica o ampliamento del perimetro, delle parti da escludere, in colore giallo, e di quelle da includere, in colore rosso;

c) cartografia in scala 1:10.000 o altra scala adeguata con indicazione delle piste, degli impianti di risalita e degli impianti di innevamento;

d) cartografia in scala 1:10.000 o altra scala adeguata recante l'indicazione di tutti i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, geologico e valanghivo gravanti sull'area e la perimetrazione di siti della Rete Natura 2000;

e) strati informativi che compongono gli elaborati cartografici;

f) estratti delle tavole del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della provincia interessata, del piano territoriale di coordinamento (PTC) dell'ente parco, ove presente, del piano di indirizzo forestale (PIF) della comunità montana interessata, dei piani di governo del territorio (PGT) dei comuni interessati, sulle quali deve essere evidenziata la proposta di area sciabile attrezzata oggetto della richiesta di individuazione;

g) estratti delle tavole del piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e del piano di gestione del rischio alluvionale (PGRA) recanti l'indicazione delle eventuali aree in dissesto idraulico e idrogeologico;

h) estratto della cartografia dell'inventario dei fenomeni franosi (IFFI) e della carta della localizzazione probabile delle valanghe (CLPV);

i) attestazioni relative alla compatibilità della proposta di area sciabile attrezzata rispetto alle previsioni della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, ovvero:

1. dichiarazione di compatibilità urbanistica con i PGT, rilasciata dai comuni interessati;

2. dichiarazione di compatibilità con i PTCP, rilasciata dalle province interessate;

3. dichiarazione di compatibilità con i PTC dei parchi, ove presenti, rilasciata dai relativi enti gestori;

j) relazione tecnica dalla quale risultino:

1. gli obiettivi di sviluppo turistico e occupazionale della zona sciistica a medio e lungo termine, compresi i sistemi di accessibilità;

2. gli impatti sul sistema rurale, sull'agricoltura di montagna, sulla fauna e sul patrimonio forestale;

3. le previsioni delle ricadute sull'economia locale, tenendo anche in considerazione le risorse pubbliche erogate dai programmi di sviluppo rurale a sostegno all'agricoltura, con conseguenti valutazioni in ordine alle vocazioni prevalenti delle aree interessate;

4. la presenza di beni paesaggistici interessati dalla proposta, con indicazione degli ambiti assoggettati a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), delle aree individuate quali ambiti di elevata naturalità dal vigente piano paesaggistico regionale (PPR), nonché degli eventuali tracciati guida paesaggistici, delle strade panoramiche o di altri percorsi di fruizione riconosciuti dal PPR e dell'eventuale presenza di beni culturali;

5. la coerenza con gli obiettivi del piano territoriale regionale (PTR) e dell'eventuale piano territoriale regionale d'area (PTRA);

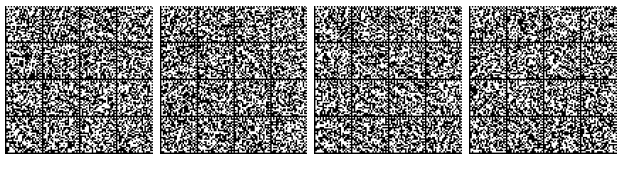

6. la verifica di compatibilità dell'area sciabile attrezzata oggetto della proposta di individuazione rispetto al vigente PPR, con particolare riguardo al tema della tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità e alle disposizioni di cui agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004;

7. la situazione nivologica della zona sciistica e, laddove disponibili, gli scenari di previsioni meteoclimatiche relative al territorio in cui ricade l'area sciabile attrezzata;

8. la verifica di compatibilità dell'area sciabile attrezzata oggetto della proposta di individuazione con i fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico presenti, con particolare riguardo a frane, valanghe, alluvioni ed eventuali fenomeni di scioglimento di ghiacciai in atto o previsti nella zona interessata e i necessari approfondimenti inerenti alle situazioni di rischio che possono verificarsi per gli utenti dell'area, in coerenza con le norme di attuazione del PAI e relative disposizioni attuative;

9. la verifica di compatibilità dell'area sciabile attrezzata oggetto della proposta di individuazione rispetto a quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale in materia di sistemi per la mobilità, con particolare riguardo all'esclusione di eventuali interferenze, fisiche o funzionali, con l'assetto della rete viaria esistente e con i progetti delle opere infrastrutturali qualificate nel PTR come obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio), nonché con gli ulteriori interventi inseriti nel programma regionale della mobilità e dei trasporti;

k) documentazione fotografica, anche aerea, dell'area sciabile attrezzata oggetto di richiesta di individuazione utile alla comprensione del reale stato di fatto;

l) estratto di mappa catastale indicante i dati delle particelle censite nel catasto terreni relative all'area e i dati anagrafici dei soggetti intestatari;

m) descrizione delle opere relative a piste, impianti di risalita, impianti di innevamento, previste all'interno dell'area sciabile attrezzata;

n) definizione e quantificazione degli interventi compensativi previsti dalla normativa vigente in caso di trasformazione del bosco, corredate di relazione paesaggistica.

2. Per la documentazione di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* si utilizza come base cartografica la base geografica e topografica di riferimento del sistema informativo territoriale regionale (SIT) di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12/2005 e relative disposizioni di dettaglio.

3. Ove sussista il rischio di valanghe, alla proposta di individuazione dell'area sciabile attrezzata deve essere allegata una relazione tecnica, corredata del parere dell'ARPA, comprensiva di perizia valangologica predisposta da un tecnico professionista abilitato, riportante i necessari sistemi di prevenzione e di protezione.»;

iii) l'art. 26 è abrogato;

jjj) l'art. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Caratteristiche tecniche delle piste)*. — 1. Fatto salvo quanto già specificato dal decreto legislativo n. 40/2021 e quanto stabilito dal Ministero dei trasporti con riferimento agli incroci con le sciovie, le piste hanno caratteristiche tecniche tali da garantire il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, servizi adeguati per gli sportivi, collegamento alla rete del trasporto pubblico, condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe; in particolare:

a) sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;

b) sono inserite in comprensori collegati direttamente o a mezzo di impianto di trasporto pubblico alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;

c) sono prive di ostacoli tali da costituire un pericolo durante l'apertura al transito degli sciatori;

d) sono di norma prive di attraversamenti a livello con strade carrozzabili aperte al traffico invernale o con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita; in caso di necessità di attraversamento a livello di una strada carrozzabile, sono predisposte in modo da costringere lo sciatore a fermarsi prima di attraversare;

e) sono dotate di un'area comune a più piste che presenta caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori;

f) sono dotate di percorsi di trasferimento o di raccordo che non superano una pendenza media del quindici per cento;

g) sono dotate di un punto di confluenza di due o più piste che, per ampiezza e visibilità, non costringa lo sciatore all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione, ferma restando la necessità di opportuna segnalazione.

2. Le piste da discesa:

a) hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi e alle esigenze di transito degli sciatori;

b) hanno la parte terminale, per larghezza e profilo, tale da permettere il sicuro arresto degli sciatori.

3. Le piste da fondo:

a) salvo tratti opportunamente segnalati, hanno almeno un tracciato pianeggiante per la tecnica classica e uno per la tecnica di pattinaggio, oltre ad una fascia di almeno un metro per ogni lato priva di ostacoli;

b) salvo tratti opportunamente segnalati, hanno tracciati in salita di larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso;

c) salvo brevi tratti opportunamente segnalati, hanno tracciati in discesa di larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso o il rallentamento, oltre a una fascia di almeno un metro per ogni lato priva di ostacoli;

d) hanno un franco verticale libero non inferiore a 2,50 metri durante l'apertura al transito degli sciatori;

e) hanno, se possibile, tratti in salita e in discesa alternati a tratti pianeggianti.»;

kkk) gli articoli 28 e 29 sono abrogati;

lll) alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 30, le parole: «del comprensorio sciistico, a curve di livello» sono sostituite dalle seguenti: «di inquadramento dell'area sciabile attrezzata con curve di livello»;

mmm) al punto 10 della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 30, dopo le parole: «rischio di valanghe» sono inserite le seguenti: «, frane e alluvioni»;

nnn) l'art. 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 *(Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico della pista apprestata)*. — 1. La domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico della pista apprestata è corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione di un tecnico abilitato che certifica la conformità della pista all'autorizzazione;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente attesta di avere istituito il servizio pista e il servizio di soccorso e di aver nominato il direttore della pista con i requisiti richiesti;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente attesta di avere sottoscritto un contratto di assicurazione per la responsabilità civile;

d) relazione attestante l'avvenuto rispetto di quanto previsto alle lettere *f)*, f-*bis*), f-*ter*) ed f-*quater*) dell'art. 13, comma 7, della legge regionale n. 26/2014, nonché dell'art. 9, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 40/2021.

2. Il richiedente autorizzato all'apertura al pubblico assume la funzione di gestore della pista.

3. La conferma da parte del gestore delle attestazioni di cui al comma 1, lettere *b) c)* e *d)*, è comunicata ogni anno, prima dell'avvio della stagione sciistica, alla comunità montana territorialmente competente, attraverso l'Osservatorio regionale degli sport di montagna.»;

ooo) la rubrica dell'art. 32 è sostituita dalla seguente: «(Utilizzo delle piste da sci per l'esercizio di altri sport in periodi di non innevamento)»;

ppp) il comma 1 dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

«1. Le piste da sci possono essere utilizzate, anche in periodo di non innevamento, per l'esercizio di altri sport su tracciati esclusivamente destinati a tali attività. La gestione di tali tracciati può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato individuato secondo le normative vigenti.»;

qqq) il comma 2 dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano un'adeguata manutenzione dei tracciati e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico causati dall'erosione del suolo dovuta all'utilizzo dei tracciati stessi.»;

rrr) al comma 4 dell'art. 32, le parole: «i gestori dei *bike park*» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 1»;

sss) l'art. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 *(Requisiti, modalità di individuazione e formazione dei direttori delle piste)*. — 1. I direttori delle piste sono individuati dai gestori delle piste tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2.

2. È istituito presso la competente struttura regionale l'elenco dei direttori delle piste al quale possono iscriversi:

a) i maestri di sci e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno cinque anni;

b) coloro che, a seguito della frequenza di un corso di formazione teorico-pratico, abbiano superato con esito positivo il relativo esame finale.

3. La nomina a direttore è incompatibile con ulteriore nomina a direttore presso altra area sciabile attrezzata.

4. La direzione regionale competente cura l'organizzazione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera *b)*, almeno ogni tre anni, in collaborazione con le associazioni lombarde di categoria degli esercenti degli impianti a fune più rappresentative, anche mediante stipula di apposita convenzione.

5. Al corso di formazione cui al comma 2, lettera *b)*, possono iscriversi coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all'Unione europea o cittadinanza di un Paese che abbia concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da stati non appartenenti all'Unione europea;

b) non avere subito condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio di una professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

c) adeguate capacità sciistiche.

6. Il corso di formazione per direttore delle piste da sci ha una durata minima di quaranta ore, si conclude con un esame ed ha come oggetto le seguenti materie d'insegnamento teorico-pratico: gestione e sicurezza delle piste, mezzi e tecniche per la percorrenza e la preparazione delle piste, mezzi per la battitura e lavorazione della neve, preparazione e sicurezza delle piste e dei tracciati per lo svolgimento di allenamenti e gare, impianti di innevamento programmato, comunicazioni radio, aspetti legislativi e normativi in materia di aree sciabili attrezzate e piste da sci, compiti del direttore, responsabilità civili e penali inerenti l'esercizio dell'attività, rapporti con il gestore, regole di comportamento degli utenti, poteri direttivi e dispositivi, servizio di soccorso, comunicazione e *marketing*, pratica in motoslitta o altri mezzi.

7. All'esame finale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso di formazione per almeno l'ottantacinque per cento delle ore previste.

8. Con decreto dirigenziale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al corso di formazione, i relativi programmi, le quote di iscrizione, nonché i criteri di valutazione, le date e le sedi di svolgimento.

9. Le commissioni d'esame sono nominate con decreto del dirigente regionale competente e sono composte da:

a) dirigente regionale competente, o suo delegato;

b) un rappresentante dei gestori delle piste o dei gestori degli impianti di risalita, designato dall'associazione lombarda di categoria degli esercenti degli impianti di trasporto di persone a mezzo fune più rappresentativa;

c) un esperto nelle materie del programma del corso, individuato, di norma, tra i docenti del medesimo corso, designato dalla direzione regionale competente.

10. Per ciascun componente effettivo è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.

11. Non possono far parte delle commissioni d'esame i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado. I componenti attestano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.

12. A seguito del superamento dell'esame finale, la direzione regionale competente provvede ad iscrivere il soggetto abilitato nell'elenco di cui al comma 2, consultabile sulla piattaforma Osservatorio regionale degli sport di montagna (OSM). L'iscrizione nell'elenco ha validità per tre anni ed è rinnovabile a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento.

13. I direttori delle piste sono tenuti a frequentare ogni tre anni dall'iscrizione nel relativo elenco un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, pena la cancellazione dall'elenco stesso.

14. I direttori delle piste da sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell'impedimento, essere ammessi a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo senza incorrere nella cancellazione dall'elenco, purché la domanda di iscrizione al corso sia presentata prima che scada l'iscrizione all'elenco. Fino all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento i medesimi soggetti sono sospesi dall'incarico.

15. La direzione regionale competente cura l'organizzazione dei corsi di aggiornamento in collaborazione con le associazioni lombarde di categoria degli esercenti degli impianti a fune più rappresentative, anche mediante stipula di apposita convenzione.

16. Con decreto dirigenziale sono definite le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, nonché per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento.

17. Il riconoscimento dei titoli di abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore delle piste da sci conseguiti in altre regioni o province autonome o in altri stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia o in paesi non appartenenti all'Unione europea spetta alla competente direzione regionale che definisce, con decreto regionale, i criteri per la valutazione delle domande di equipollenza e nomina una commissione valutatrice.»;

ttt) l'art. 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 *(Requisiti, modalità di individuazione e formazione degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci)*. — 1. Le qualifiche di addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci si conseguono a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratici e del superamento dei relativi esami finali e si distinguono in addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base e addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello avanzato.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono erogati, in base ad apposita convenzione, dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza (AREU) o da un centro di formazione riconosciuto e accreditato dalla stessa agenzia e si distinguono in tre tipologie:

a) corso di formazione per addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base rivolto a persone non ancora formate alle procedure di primo soccorso;

b) corso di formazione per addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base riservato agli addetti al soccorso sanitario extra-ospedaliero;

c) corso di formazione per addetto al soccorso sulle piste da sci di livello avanzato riservato al personale sanitario.

3. Il corso di formazione di cui al comma 2, lettera *a)*, ha una durata minima di sessanta ore, consente di operare esclusivamente su piste da sci e prevede i seguenti insegnamenti:

a. ruolo e responsabilità del soccorritore su pista;

b. organizzazione dei sistemi di soccorso;

c. cenni di anatomia;

d. sicurezza della scena, collaborazione con mezzo avanzato ed elisoccorso;

e. valutazione primaria del paziente colto da malore e del paziente politraumatizzato;

f. controllo delle emorragie;

g. *basic life support defibrillation* (BLSD) e manovre di disostruzione;

h. utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

i. gestione del soccorso in caso di valanga;

j. procedure di mobilizzazione atraumatica e restrizione motoria, gestione dei presidi specifici per l'immobilizzazione;

k. utilizzo e gestione dei sistemi di trasporto dell'infortunato su pista da sci;

l. addestramento pratico e scenari di simulazione di soccorso in ambiente su pista.

4. Il corso di formazione di cui al comma 2, lettera *b)*, ha una durata minima di ventiquattro ore e prevede i seguenti insegnamenti:

a. ruolo e responsabilità del soccorritore su pista;

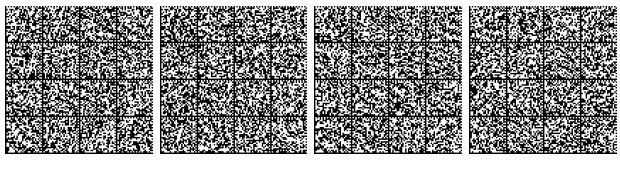

b. organizzazione dei sistemi di soccorso su pista;

c. sicurezza della scena, collaborazione con mezzo avanzato ed elisoccorso in ambiente e tecniche di intervento;

d. utilizzo di dispositivi di protezione individuale e di altri specifici presidi;

e. gestione del soccorso in caso di valanga;

f. addestramento per l'utilizzo di dispositivi di trasporto con uno o due conduttori;

g. procedure di mobilizzazione atraumatica e restrizione motoria, gestione dei presidi specifici per l'immobilizzazione su piste da sci e ambienti alpini invernali;

h. gestione soccorso sanitario del pubblico e del personale tecnico in caso di manifestazioni;

i. addestramento pratico e scenari di simulazione di soccorso di base in ambiente su pista e in attesa del soccorso avanzato.

5. Il corso di formazione di cui al comma 2 lettera *c)*, ha una durata minima di ventiquattro ore e prevede i seguenti insegnamenti:

a. ruolo e responsabilità del soccorso su pista;

b. organizzazione dei sistemi di soccorso su pista;

c. sicurezza della scena, collaborazione con mezzo avanzato ed elisoccorso in ambiente e tecniche di intervento;

d. utilizzo di dispositivi di protezione individuale e di specifici presidi;

e. gestione del soccorso in caso di valanga;

f. addestramento per l'utilizzo di dispositivi di trasporto con uno o due conduttori;

g. procedure di mobilizzazione atraumatica e restrizione motoria, gestione dei presidi specifici per l'immobilizzazione su piste da sci e ambienti alpini invernali;

h. gestione soccorso sanitario del pubblico e del personale tecnico, in caso di manifestazione;

i. addestramento pratico e scenari di simulazione di soccorso avanzato in ambiente su pista;

j. scenari di collaborazione con elisoccorso.

6. Per accedere al corso di formazione per addetto al soccorso sulle piste da sci livello avanzato i candidati devono avere ricevuto negli ultimi cinque anni una formazione sanitaria sulla gestione di base ed avanzata delle emergenze mediche e delle emergenze traumatiche riconosciute dall'AREU.

7. L'accesso ai corsi di formazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea o cittadinanza di un Paese che abbia concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da stati non appartenenti all'Unione europea;

b) maggiore età;

c) assolvimento dell'obbligo scolastico;

d) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio di una professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) adeguate capacità sciistiche.

8. All'esame finale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso di formazione per almeno l'ottantacinque per cento delle ore previste.

9. A seguito del superamento dell'esame finale l'AREU provvede ad iscrivere il soggetto abilitato nell'elenco regionale degli addetti al servizio di soccorso sulle piste istituito presso la competente struttura regionale. L'iscrizione nell'elenco ha validità per tre anni ed è rinnovabile a seguito di frequenza di corsi di aggiornamento erogati in base ad apposita convenzione dalla stessa agenzia.

10. Gli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci sono tenuti a frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, erogato dall' AREU o da un centro di formazione riconosciuto e accreditato dalla stessa Agenzia, pena la cancellazione dall'elenco stesso.

11. Gli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell'impedimento, essere ammessi a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo senza incorrere nella cancellazione dall'elenco, purché la domanda di iscrizione al corso sia presentata prima che scada l'iscrizione all'elenco. Fino all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento i medesimi soggetti sono sospesi dall'incarico.

12. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al presente articolo sono definite dall'AREU, d'intesa con la struttura regionale competente. L'AREU provvede, inoltre, al riconoscimento dei titoli conseguiti in altre regioni o province autonome o in altri stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia o in paesi non appartenenti all'Unione europea.»;

uuu) dopo l'art. 34 è inserito il seguente:

«Art. 34 bis *(Modalità di organizzazione del servizio di soccorso sulle piste)*. — 1. I gestori devono garantire un'adeguata organizzazione del servizio di primo soccorso che tenga conto della specifica realtà territoriale e della necessità di assicurare un tempestivo intervento agli infortunati sulle piste e il loro trasporto in luoghi accessibili agli ordinari mezzi di soccorso su gomma o atterrabili dagli elicotteri della flotta regionale di elisoccorso, ai fini della loro assistenza ed eventuale presa in carico da parte del Servizio sanitario di emergenza urgenza regionale.

2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale oppure tramite affidamento a terzi, regolato da appositi contratti o convenzioni.

3. Ciascun gestore deve disporre di almeno una squadra composta da due soccorritori operativi ed immediatamente attivabili presenti quotidianamente durante l'orario di apertura delle piste e qualificati come addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci. Il numero di soccorritori deve comunque essere adeguato alla presen-

za degli utenti nel comprensorio o stazione sciistica, alle caratteristiche morfologiche del territorio interessato e all'estensione delle piste e degli impianti, in modo da poter rispondere tempestivamente alle richieste di soccorso.

4. La dotazione minima di ciascuna squadra di addetti al soccorso su pista da sci deve prevedere, oltre ad un defibrillatore automatico e semiautomatico esterno (DAE), tutti i presidi necessari alla corretta gestione di base delle più frequenti patologie mediche e traumatiche, nonché all'immobilizzazione e al trasporto atraumatico dei pazienti, secondo quanto indicato dall'AREU con apposito provvedimento.

5. La dotazione minima deve inoltre prevedere un telefono cellulare per ogni squadra di soccorso che sia dedicato alle comunicazioni con le sale operative di emergenza dell'AREU. In caso di scarsa copertura della telefonia cellulare deve essere previsto anche un apparato radio quale sistema di *back-up* per comunicazioni con un operatore raggiungibile dalle sale operative dell'AREU tramite telefonia cellulare o numero fisso.

6. Ai fini di un rapido trasporto degli infortunati, ciascun gestore deve disporre di almeno un'area atterrabile per elisoccorso di dimensioni minime pari a quaranta metri per ogni lato, preventivamente verificata e censita dall'AREU, libera da ostacoli e mantenuta battuta a cura del gestore.

7. Nell'ambito dei comprensori sciistici possono essere conclusi accordi tra i gestori per la condivisione del servizio di soccorso o per il vicariamento reciproco in caso di contestuale impegno delle squadre di soccorso, purché sia comunque assicurata la tempestività degli interventi. Possono essere altresì conclusi accordi per la condivisione di aree atterrabili per elisoccorso.

8. Oltre ai DAE in dotazione alle squadre di soccorso, i gestori collocano i defibrillatori nei luoghi di maggior affluenza e nella postazione del servizio di soccorso qualora presente e comunque preferibilmente in prossimità degli impianti di risalita posti alle quote più elevate.

9. Deve essere previsto un locale di ricovero temporaneo per gli infortunati, posizionato in prossimità delle stazioni a valle, ove far stazionare i pazienti in attesa dei soccorsi organizzati proteggendoli dalle condizioni climatiche avverse.

10. Entro il 30 novembre di ogni anno il gestore provvede ad aggiornare i dati relativi all'organizzazione del servizio di soccorso riportati sull'osservatorio regionale degli sport di montagna per le successive verifiche da parte delle comunità montane competenti entro il 15 dicembre, evidenziando, in particolare, le modalità secondo le quali il servizio è espletato, il numero ed i nominativi degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci, il numero e il posizionamento dei defibrillatori semiautomatici collocati, le modalità di collegamento con le centrali del numero unico di emergenza 112, le aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati, con le relative coordinate geografiche, le convenzioni stipulate per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'art. 4, comma 5-*bis*, della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e la presenza di un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe. I dati aggiornati sono resi disponibili all'AREU.

11. Le comunità montane territorialmente competenti, previa informativa all'AREU, possono, limitatamente alle piste da fondo e alle stazioni sciistiche con un solo impianto di risalita, consentire, in considerazione delle caratteristiche delle piste da sci, del numero di utenti o di altre circostanze locali, differenziazioni e graduazioni nel rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, dandone comunicazione alla struttura regionale competente.»;

vvv) il comma 2 dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

«2. Gli addetti al servizio pista provvedono, in particolare:

a) a separare con adeguate protezioni dalle altre piste i tratti di pista, individuati dai gestori, da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e *snowboard* agonistici, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche;

b) a separare con adeguate protezioni dalle altre piste i tratti di pista, individuati dai gestori delle piste, riservati alla pratica di evoluzioni acrobatiche;

c) a delimitare lateralmente le piste aperte al transito degli utenti con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone i bordi destro e sinistro;

d) ad effettuare discese di controllo dopo la chiusura degli impianti per accertarsi che sulle piste servite da tali impianti non siano rimasti utenti in difficoltà;

e) a curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;

f) ad eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

g) a proteggere dagli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;

h) ad effettuare l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutte le misure necessarie a garantire la stabilità delle terre e una corretta regimazione delle acque, astenendosi dall'utilizzare additivi dannosi per l'ambiente nella produzione di neve artificiale;

i) a proteggere con barriere anticaduta i bordi delle piste in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;

j) a segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia;

k) a realizzare barriere per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia utilizzando accorgimenti che considerino le conseguenze di un eventuale urto;

l) ad adottare per tutti i sistemi di protezione accorgimenti che tengano conto delle conseguenze di un eventuale urto dello sciatore;

m) a chiudere l'accesso alle piste in caso di pericoli derivanti dalle condizioni atmosferiche.»;

www) le lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 36 sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* evidenziare, all'inizio della pista anche se coincidente con una biforcazione, il grado di difficoltà, la denominazione, la numerazione e l'eventuale chiusura;

c) fornire, lungo la pista, le informazioni integrative della palinatura relative alla denominazione e numerazione della pista per le piste da discesa oppure per le piste da fondo con lunghezza superiore a cinque chilometri alla distanza che resta da percorrere;»;

xxx) alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 36, le parole: «di sciata» sono sostituite dalla seguente: «sciistiche»;

yyy) il comma 2 dell'art. 36 è abrogato;

zzz) gli articoli 37, 38 e 39 sono abrogati;

aaaa) l'art. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 *(Regolazione dell'accesso alle piste)*. — 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 40/2021:

a) le piste da discesa sono aperte al transito degli utenti dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura;

b) le piste da fondo sono aperte al transito degli utenti negli orari esposti sugli appositi pannelli posizionati in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo;

c) le piste destinate ad altri sport sulla neve, quali, ad esempio, *snowbike, fatbike, snowkite* e *snowtubing,* sono aperte al transito degli utenti dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura, oppure, ove non esistano impianti serventi, negli orari esposti su appositi pannelli.

2. È disposta la chiusura degli accessi delle piste, anche durante gli orari di cui al comma 1, in tutte le situazioni di potenziale pericolosità, anche temporanea, con particolare riferimento a:

a) situazioni nelle quali non è possibile garantire le attività di delimitazione, protezione, controllo, messa in sicurezza o apprestamento del soccorso, compreso un periodo di almeno un mese, o comunque stabilito dal gestore, precedente all'apertura stagionale degli impianti per la preparazione delle piste e successivo alla chiusura stagionale degli impianti per la chiusura e messa in sicurezza delle piste e delle attrezzature;

b) pericolo derivante da condizioni ambientali e climatologiche;

c) pericolo di distacco di valanghe;

d) svolgimento di operazioni di battitura con mezzi meccanici e altre operazioni potenzialmente pericolose;

e) svolgimento di gare o allenamenti.

3. La chiusura delle piste può essere totale o parziale a seconda dell'estensione della potenziale pericolosità.

4. La chiusura delle piste è effettuata per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale estesa per l'intera larghezza della pista ed è segnalata, dove occorre, sia mediante segnali di pericolo sia nei pannelli posti in prossimità delle principali stazioni a valle degli impianti di risalita di accesso ai comprensori per lo sci da discesa e in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci di fondo.

5. Una pista da discesa può essere in tutto o in parte interdetta temporaneamente dal gestore alla pratica dello *snowboard*.»;

bbbb) gli articoli da 41 a 44 sono abrogati;

cccc) al comma 1 dell'art. 46, le parole: «nella legge 363/2003» sono sostituite dalle seguenti: «nel decreto legislativo 40/2021».

2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 del regolamento regionale n. 5/2017, come modificato dal comma 1, lettera *sss)*, del presente articolo, sono iscritti di diritto nell'elenco dei direttori delle piste tutti i soggetti che abbiano svolto per almeno una stagione sciistica nell'ultimo quinquennio, dall'entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1, l'attività di direttore delle piste nei comprensori sciistici o nelle stazioni sciistiche lombarde, sulla base di attestazione rilasciata dai gestori. Tali soggetti sono comunque tenuti a frequentare il corso di aggiornamento previsto dal sopracitato articolo del regolamento entro tre anni dalla data d'iscrizione nell'elenco dei direttori delle piste, pena la cancellazione dall'elenco stesso.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34 del regolamento regionale n. 5/2017, come modificato dal comma 1, lettera *ttt)*, del presente articolo, sono iscritti di diritto nell'elenco degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci tutti i soggetti che abbiano svolto per almeno una stagione sciistica nell'ultimo quinquennio l'attività di addetto al soccorso sulle piste da sci lombarde, sulla base di attestazione rilasciata dai gestori. Tali soggetti sono comunque tenuti a frequentare con esito positivo un corso di formazione previsto dal sopracitato articolo del regolamento entro due anni dalla data di iscrizione nell'elenco, pena la cancellazione dall'elenco stesso. È fatta salva la possibilità di riconoscere il percorso formativo compiuto negli ultimi cinque anni.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 4 novembre 2024

FONTANA

25R00017

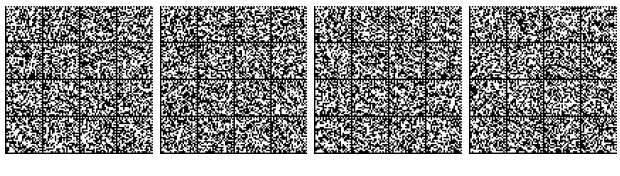

REGOLAMENTO REGIONALE 4 novembre 2024, n. **6**.

Definizione dei criteri per l'esercizio coordinato ed integrato tra le attività minerarie in esercizio, quelle di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e gli interventi per la valorizzazione di tale patrimonio nonché definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione degli interventi per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e dei casi di revoca e di decadenza di tale autorizzazione ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 45 dell'8 novembre 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 3, comma 5, e 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso) definisce:

a) i criteri per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio, degli interventi per la valorizzazione e delle attività di valorizzazione delle miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse o dei cantieri dismessi all'interno dei parchi minerari di cui all'art. 3 della stessa legge regionale n. 28/2009;

b) i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, da parte della regione, degli interventi per la valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali, effettuati in miniere dismesse o in compendi immobiliari di miniere dismesse, nonché in cantieri dismessi all'interno di aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in corso, nel rispetto del programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cui all'art. 2 della stessa legge regionale n. 28/2009;

c) la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera *b)* e la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla presentazione della relativa istanza;

d) i casi di revoca e di decadenza dell'autorizzazione di cui alla lettera *b)*.

Art. 2.

Definizioni

1. A garanzia di univocità applicativa delle previsioni di cui al presente regolamento, ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 6, comma 4, della legge regionale n. 28/2009, ai fini dello stesso regolamento si intende per:

a) miniere dismesse o compendi immobiliari di miniere dismesse: miniere o infrastrutture non più interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in esercizio nonché sezioni di miniere o infrastrutture collocate in aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in esercizio, purché tali sezioni non siano più interessate dallo sfruttamento minerario o da attività di ricerca mineraria;

b) cantieri dismessi: cantieri non più interessati dall'esercizio di attività mineraria all'interno di aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in corso;

c) intervento per la valorizzazione: intervento di carattere strutturale, comprensivo degli interventi di messa in sicurezza e di recupero funzionale allo svolgimento della successiva attività di valorizzazione di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse o di cantieri dismessi, soggetto ad autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*;

d) progetto per la valorizzazione: l'insieme degli elaborati, delle relazioni e delle valutazioni tecniche finalizzati a definire l'intervento per la valorizzazione di cui alla lettera *c)*, nel rispetto dei principi di salvaguardia della sicurezza dei territori interessati nonché di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse o di cantieri dismessi oggetto di valorizzazione;

e) operatore per l'intervento per la valorizzazione: persona fisica o giuridica che realizza un intervento per la valorizzazione; tale operatore può anche essere il concessionario o il titolare del permesso di ricerca in caso di esercizio coordinato ed integrato dell'attività mineraria ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 28/2009 e secondo quanto definito dal presente regolamento;

f) autorizzazione dell'intervento per la valorizzazione: autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 4 e dell'allegato 1, parte integrante del presente regolamento, e rilasciata dalla competente struttura regionale per la realizzazione di un intervento di cui alla lettera *c)*;

g) attività di valorizzazione: attività svolta a seguito di un intervento di cui alla lettera *c)*, ove valutato necessario dalla struttura regionale competente ai fini dell'attività di ricerca scientifica, turistica, culturale o sociale in miniere dismesse o in compendi immobiliari di miniere dismesse o in cantieri dismessi nel rispetto, in particolare, del programma regionale di cui all'art. 1, comma 1;

h) operatore per lo svolgimento dell'attività di valorizzazione: persona fisica o giuridica, anche coincidente con l'operatore di cui alla lettera *e)*, che svolge un'attività di valorizzazione ai sensi della lettera *g)*;

i) programma per la valorizzazione: documentazione tecnica e amministrativa relativa alle azioni proposte ai fini dello svolgimento di un'attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;

j) prescrizioni sulle condizioni di sicurezza: prescrizioni tecniche e procedurali, disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), relative al mantenimento delle condizioni di sicurezza di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse o di cantieri dismessi, in funzione dello svolgimento di una specifica attività di valorizzazione, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 28/2009;

k) organo di vigilanza: il dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia delle miniere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959.

Art. 3.

Autorizzazione ed esercizio coordinato e integrato delle attività minerarie

1. In caso di interventi per la valorizzazione di cantieri dismessi o di sezioni di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse localizzati in aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in esercizio, l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, può essere rilasciata, purché sia garantito l'isolamento tecnico e funzionale rispetto alle attività minerarie in corso, previa acquisizione del consenso e dell'attestazione di cui all'art. 4, comma 4, e ferme restando le prerogative di competenza statale in caso di interventi che riguardino cantieri dismessi, sezioni di miniere dismesse o compendi immobiliari di miniere dismesse rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato.

2. Qualora l'isolamento tecnico e funzionale di cantieri dismessi, di sezioni di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse collocati in aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in esercizio non sia tecnicamente possibile rispetto a tali attività minerarie, in sede di istanza di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, è presentata, per l'approvazione, una proposta di convenzione tra il concessionario della miniera o il titolare del permesso di ricerca e gli operatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere *e)* ed *h)*, ove tra loro non coincidenti. La convenzione di cui al precedente periodo contiene, a garanzia della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, la regolazione dei rapporti tra l'attività mineraria in esercizio, l'intervento per la valorizzazione e l'attività di valorizzazione.

3. In mancanza della proposta di convenzione di cui al comma 2 tra il concessionario della miniera o il titolare del permesso di ricerca e l'operatore di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, l'autorizzazione per l'intervento per la valorizzazione può essere rilasciata solo al titolare del permesso di ricerca o al concessionario della miniera, in qualità di soggetto titolare della disponibilità delle aree interessate. In mancanza della proposta di convenzione di cui al comma 2 tra il concessionario della miniera o il titolare del permesso di ricerca e l'operatore di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, l'attività di valorizzazione conseguente all'intervento di cui al precedente periodo può essere svolta unicamente dal titolare del permesso di ricerca o dal concessionario della miniera.

4. L'esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in corso, degli interventi per la valorizzazione e delle attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di cui ai commi 2 e 3, è effettuato secondo i criteri di cui all'allegato 2, parte integrante del presente regolamento.

5. Qualora sia possibile l'isolamento tecnico e funzionale tra le attività minerarie, gli interventi per la valorizzazione e le attività di valorizzazione di cantieri dismessi o di sezioni di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse collocate in aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in corso, anche il concessionario o il permissionario, ove interessato all'esercizio coordinato e integrato di tali attività, può presentare istanza di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 28/2009.

6. È, altresì, necessaria l'autorizzazione regionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, per l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi per la valorizzazione, anche laddove siano già in fase di svolgimento attività di valorizzazione. Gli interventi di manutenzione ordinaria durante lo svolgimento di attività di valorizzazione non necessitano della autorizzazione regionale di cui al presente regolamento.

7. Le modifiche al programma per la valorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i)*, devono essere comunicate alla struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, ai fini degli eventuali conseguenti interventi per la valorizzazione, ritenuti necessari da tale struttura.

8. L'autorizzazione regionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, ha natura personale e può essere richiesta da chiunque abbia la legittima disponibilità delle aree e degli immobili destinati agli interventi per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, da attestare ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*.

9. Ai fini della decisione sul rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'intervento per la valorizzazione localizzato all'interno del perimetro di permessi di ricerca o di concessioni minerarie in esercizio, la struttura regionale competente considera, in particolare:

a) gli aspetti di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nonché dei visitatori nelle successive fasi di valorizzazione;

b) la tutela del giacimento minerario, qualora esistente, in relazione agli obiettivi di sviluppo del medesimo nel rispetto della politica nazionale delle materie prime;

c) le interferenze che possono ostacolare l'approvvigionamento delle materie prime minerarie sulla base degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello Stato.

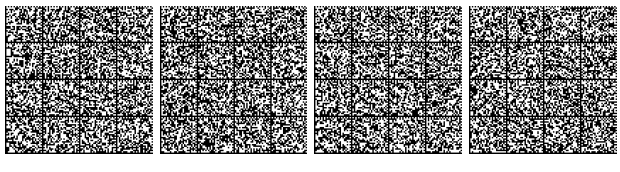

Art. 4.

Presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. L'operatore interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, presenta istanza alla struttura regionale competente, corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione della disponibilità della miniera dismessa, del compendio immobiliare di miniera dismessa o del cantiere dismesso interessato dall'intervento per la valorizzazione;

b) progetto per la valorizzazione comprendente:

1. inquadramento territoriale-geografico;

2. inquadramento geologico e geomorfologico;

3. inquadramento storico e archeologico;

4. inquadramento urbanistico e territoriale;

5. inquadramento naturalistico-paesaggistico;

6. descrizione dello stato attuale della miniera dismessa, del compendio immobiliare di miniera dismessa o del cantiere dismesso oggetto dell'intervento per la valorizzazione;

7. rilievo topografico aggiornato dell'area interessata dall'intervento di valorizzazione in scala opportuna e dei percorsi utilizzabili a cielo aperto;

8. valutazione della stabilità della miniera dismessa, del compendio immobiliare di miniera dismessa o del cantiere dismesso oggetto dell'intervento per la valorizzazione;

9. collegamenti con la viabilità ordinaria e sistemazione delle vie di accesso dei visitatori alla miniera dismessa, al compendio immobiliare di miniera dismessa o al cantiere dismesso oggetto di valorizzazione;

10. descrizione dell'intervento per la valorizzazione;

11. descrizione inerente all'eduzione delle acque, alla ventilazione della miniera e alla qualità dell'aria;

12. tracciamento o ripristino della seconda uscita della miniera dismessa, del compendio immobiliare di miniera dismessa o del cantiere dismesso, qualora se ne reputi la necessità a seguito di valutazione dei rischi per il personale e per i visitatori;

c) programma per la valorizzazione in riferimento a:

1. documento organizzativo dell'attività di valorizzazione;

2. documento organizzativo per la gestione delle emergenze gestionali;

3. documento organizzativo per le emergenze antincendio;

4. schema degli impianti elettrici e di comunicazione in sotterraneo e con l'esterno;

5. schema dell'impianto di ventilazione, qualora previsto, o della ventilazione naturale;

6. criteri per l'organizzazione del servizio di manutenzione delle gallerie e dei vuoti di coltivazione e per l'eduzione delle acque sotterranee;

7. schema di organizzazione dei trasporti del personale e dei visitatori;

8. elenco delle macchine utilizzate per l'attività di valorizzazione;

9. programma di monitoraggio relativo al mantenimento delle condizioni di progetto, con particolare riferimento alla ventilazione e alla stabilità dei vuoti sotterranei;

d) dati informativi circa la presenza di radon nel sottosuolo e programma di accertamento e controllo;

e) verifica del potenziale accumulo di acqua nei cantieri minerari dismessi a quote superiori a quelle dell'intervento per la valorizzazione;

f) studio dell'impianto di ventilazione e relativo progetto definitivo;

g) documentazione attestante l'appartenenza ad una attività mineraria dismessa della miniera dismessa, del compendio immobiliare di miniera dismessa o del cantiere dismesso oggetto dell'intervento per la valorizzazione;

h) relazione dalla quale risultino la fattibilità tecnico-economica dell'intervento per la valorizzazione, anche in riferimento alla conseguente attività di valorizzazione, nonché le fonti di finanziamento per la realizzazione di tale intervento.

2. Per la definizione dei contenuti del progetto per la valorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, l'operatore tiene conto anche dei contenuti del catasto delle miniere dismesse o abbandonate di cui all'art. 5 della legge regionale n. 28/2009.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere predisposta da tecnico abilitato, ove prescritto dalla normativa di settore.

4. In caso di intervento per la valorizzazione localizzato all'interno di cantieri dismessi o di sezioni di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse collocati in aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in esercizio, di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 28/2009, l'operatore per l'intervento per la valorizzazione allega all'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 anche il consenso espresso del titolare del permesso di ricerca o della concessione mineraria, nonché una dichiarazione del direttore responsabile designato dal titolare del permesso di ricerca o della concessione mineraria, che attesta l'isolamento tecnico e funzionale dei medesimi cantieri dismessi o delle sezioni di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse dalle attività minerarie in esercizio.

5. Salvo quanto previsto al comma 4, qualora non sia possibile mantenere l'isolamento tecnico e funzionale tra l'intervento per la valorizzazione, l'attività di valorizzazione e l'attività mineraria in esercizio, ai fini della presentazione della istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'art. 3, commi 2 e 3, e all'allegato 2 del presente regolamento.

6. Ai fini della redazione e della conseguente presentazione della documentazione di cui al presente articolo si applica, per le relative indicazioni tecniche ed operative, quanto previsto dall'allegato 1 del presente regolamento.

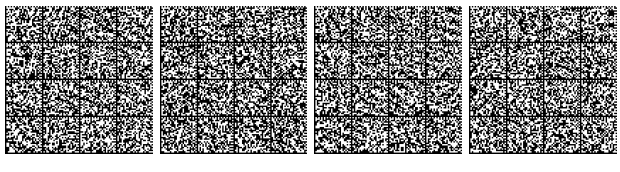

Art. 5.

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di miniere entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza ai sensi dell'art. 4, acquisiti gli atti di assenso e i pareri di competenza delle altre amministrazioni e degli altri enti interessati, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, si intendono compresi tra gli atti e i pareri di competenza di altre amministrazioni interessate:

a) l'assenso dell'autorità statale competente, in caso di interventi riguardanti cantieri dismessi, sezioni di miniere dismesse o compendi immobiliari di miniere dismesse rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato;

b) il parere delle competenti articolazioni del Ministero della cultura, ove prescritto in relazione agli interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 6.

Revoca e decadenza del provvedimento di autorizzazione

1. La struttura regionale di cui all'art. 4, comma 1, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, può disporre la revoca dell'autorizzazione quando:

a) non siano stati avviati gli interventi per la valorizzazione del sito entro un anno dalla data del rilascio della relativa autorizzazione;

b) non sia stato avviato lo svolgimento delle attività di valorizzazione entro un anno dalla realizzazione dei correlati interventi per la valorizzazione;

c) non sia stata esercitata l'attività di valorizzazione per un periodo continuativo di almeno tre anni, fatte salve eventuali sospensioni dell'attività ai sensi della specifica normativa di settore;

d) non siano state osservate le prescrizioni dell'autorizzazione disposte ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza in funzione dello svolgimento della specifica attività di valorizzazione.

2. La struttura regionale di cui al comma 1, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, può disporre la decadenza dell'autorizzazione quando venga meno la disponibilità della miniera dismessa, del compendio immobiliare di miniera dismessa o del cantiere dismesso.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 17 marzo 2015, n. 2 (Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 «Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso»), fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni di cui allo stesso regolamento.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai procedimenti inerenti alle autorizzazioni regionali degli interventi per la valorizzazione di cui alla legge regionale n. 28/2009, avviati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 4 novembre 2024

FONTANA

(*Omissis*)

25R00018

REGOLAMENTO REGIONALE 24 dicembre 2024, n. **7**.

Criteri e modalità per il rilascio e il rinnovo, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle concessioni minerarie ai sensi dell'articolo 2, comma 93 bis, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), come modificata dall'articolo 20 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 52 del 27 dicembre 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per il rilascio e il rinnovo, tramite procedura ad evidenza pubblica, delle concessioni minerarie le cui funzioni amministrative sono esercitate dalla Regione, in applicazione dell'art. 2, comma 93-*bis*, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legisla-

tivo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023). Il regolamento di cui al primo periodo definisce, in particolare:

a) la durata minima e massima della concessione mineraria;

b) i criteri e le modalità atti ad assicurare l'imparzialità della procedura ad evidenza pubblica per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di cui alla lettera *a)*;

c) i criteri, i termini e le modalità di calcolo per il versamento degli oneri istruttori dovuti per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui alla lettera *b)*.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca minerari prodromici all'assegnazione delle concessioni minerarie di cui al comma 1.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai permessi di ricerca e alle concessioni minerarie, di cui al Titolo I del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), per i quali spetta alla Regione esercitare le relative funzioni amministrative aventi ad oggetto le sostanze di cui all'art. 2, secondo comma, e all'art. 3, primo comma, del regio decreto n. 1443/1927, con esclusione di quelle per le quali spetta allo Stato l'esercizio delle relative funzioni amministrative e di quelle la cui disciplina è riservata alla normativa statale.

2. Il presente regolamento si applica, altresì, ai permessi e alle concessioni per la coltivazione delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili presenti nel fluido geotermico, qualora il valore economico dei kWh recuperabili dal fluido sia inferiore a quello delle stesse sostanze minerali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

Art. 3.

Durata minima e massima del permesso di ricerca e della concessione mineraria

1. La durata di un permesso di ricerca mineraria è stabilita in anni tre, prorogabile, anche più volte, fino a un massimo di ulteriori sette anni; la proroga è concessa previa valutazione, sulla base di una relazione descrittiva a cura del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

2. La concessione mineraria può essere assegnata per una durata non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni, compreso il periodo necessario per procedere al riassetto ambientale dell'area interessata dalla coltivazione, mediante interventi di recupero o anche di ripristino ambientale, tenuto conto, in particolare, della complessità della proposta progettuale e del piano economico finanziario.

Art. 4.

Modalità di rilascio del permesso di ricerca in concorrenza

1. La Regione rilascia i permessi di ricerca, di cui al Titolo II, Capo I, del regio decreto n. 1443/1927, previa istanza presentata da soggetti interessati a verificare l'esistenza di un giacimento economicamente e tecnicamente sfruttabile, secondo criteri e modalità volti a garantire l'imparzialità della procedura ad evidenza pubblica, previsti dal presente regolamento, ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al Titolo II, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale) e della normativa generale sulla disciplina del procedimento amministrativo.

2. Il soggetto interessato al rilascio del permesso di ricerca, in possesso delle capacità tecniche ed economiche necessarie alla realizzazione del programma dei lavori di ricerca e all'esecuzione degli eventuali interventi di riassetto ambientale, mediante interventi di recupero o anche di ripristino ambientale, presenta istanza alla direzione regionale competente in materia di attività minerarie. Il contenuto della domanda rimane riservato fino alla scadenza del termine di cui al comma 5. Alla domanda di cui al primo periodo è allegata la seguente documentazione tecnica:

a) delimitazione dell'area del permesso di ricerca, comprensiva di piano particellare e di estratti e mappe catastali;

b) relazione idrologica ed idrogeologica;

c) relazione paesaggistica;

d) relazione geologica;

e) progetto di ricerca mineraria;

f) progetto di riassetto ambientale dell'area interessata dai lavori di ricerca mineraria;

g) verifiche di stabilità degli scavi a cielo aperto e in sotterraneo e dei pendii circostanti durante ed al termine della ricerca mineraria;

h) relazione in merito alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati;

i) certificazioni di processo, ambientali e di sicurezza possedute o da conseguire;

j) interventi previsti per la riduzione delle emissioni di polveri e rumore;

k) interventi previsti per prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque;

l) piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);

m) piano economico-finanziario dell'investimento complessivo;

n) documentazione attestante la capacità tecnica e professionale del richiedente e degli eventuali contitolari, dando conto anche delle eventuali attività minerarie, di ricerca e di coltivazione, in corso di sviluppo e di cui il richiedente è titolare o in compartecipazione;

o) documentazione attestante la capacità economica e finanziaria del richiedente, dando conto anche delle eventuali attività minerarie, di ricerca e di coltivazione, in corso di sviluppo, delle quali è titolare o in compartecipazione;

p) atto costitutivo e statuto, nel caso in cui sia una società a richiedere il permesso.

3. L'ufficio regionale competente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e della relativa documentazione, ne valuta l'ammissibilità e la ricevibilità, con eventuale richiesta di integrazione documentale da trasmettere entro i successivi trenta giorni.

4. L'ufficio regionale competente dà avviso della presentazione dell'istanza valutata ricevibile e ammissibile tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e richiede, altresì, la pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio dei comuni interessati. L'avviso indica, in particolare, l'area di ricerca e la sostanza minerale ricercata.

5. Chiunque sia interessato al rilascio del permesso di ricerca in concorrenza, rispetto all'istanza per la quale è pubblicato l'avviso di cui al comma 4, può presentare istanza sulla medesima tipologia di minerale e sulla medesima area, corredata dalla documentazione di cui al comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data dell'ultima pubblicazione effettuata ai sensi del comma 4; tale data viene resa nota sul sito istituzionale della Regione.

6. L'ufficio regionale competente, nel caso in cui vengano trasmesse una o più istanze di permesso sulla medesima tipologia di minerale e sulla medesima area, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, ne verifica l'ammissibilità e la ricevibilità secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Nel caso in cui risultino ammissibili e ricevibili una o più istanze ai sensi dei commi 1 e 6, l'ufficio regionale competente invita i concorrenti, ove non abbiano già provveduto in tal senso, a presentare all'autorità competente istanza per l'avvio del relativo procedimento ambientale, ai sensi della Parte II, Titolo terzo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, ove applicabile, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, entro centoventi giorni dal relativo invito, a pena di archiviazione dell'istanza. In caso di esito positivo delle procedure ambientali di cui al precedente periodo, condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni, l'ufficio regionale competente invita gli operatori interessati ad adeguare i progetti alle prescrizioni richieste, assegnando a ciascun concorrente un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito del progetto adeguato; per motivate ragioni, connesse alla complessità dell'attività di adeguamento del progetto, il concorrente può chiedere una proroga del termine, fermo restando che il termine ultimo non può essere superiore a complessivi sessanta giorni. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti adeguati, l'ufficio regionale competente verifica l'osservanza della componente tecnica degli stessi progetti alle prescrizioni richieste. Il mancato o incompleto adeguamento del progetto alle prescrizioni rese all'esito delle valutazioni ambientali e il conseguente mancato o incompleto adeguamento, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio regionale competente, della documentazione di cui al comma 2, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. A ciascun progetto ritenuto selezionabile a seguito dell'esito positivo delle summenzionate procedure ambientali e adeguato, ove necessario, alle prescrizioni previste all'esito delle valutazioni ambientali espletate, l'ufficio regionale competente, nei successivi novanta giorni, verificata la capacità tecnica ed economica dei concorrenti, assegna un punteggio, da uno a dieci, per ognuno dei documenti elencati alle lettere da *a)* a *m)* del comma 2, in funzione della completezza dei documenti, delle proposte tecnicamente e scientificamente aggiornate, dello sviluppo dei temi di ricerca, del rispetto dei principi dell'economia circolare, nonché delle soluzioni ambientali ed energetiche adottate.

8. L'ufficio regionale competente effettua la valutazione comparativa delle istanze sulla base dei criteri e dei punteggi di cui comma 7 e, entro sessanta giorni dall'assegnazione di tali punteggi, approva una graduatoria, escludendo i richiedenti che abbiano raggiunto un punteggio complessivo inferiore a settantacinque.

9. A seguito della redazione della graduatoria di cui al comma 8, l'ufficio regionale competente, al fine di acquisire, in particolare, le osservazioni della provincia e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, indice la conferenza di servizi decisoria sul progetto del soggetto risultato primo in graduatoria.

10. La graduatoria di cui al comma 8 cessa la sua efficacia con l'avvio dei lavori previsti dal programma dei lavori di ricerca approvato.

11. Il rilascio del permesso di ricerca è subordinato alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, rilasciata, ai sensi della legge regionale, a favore della Regione e del comune o dei comuni nel cui territorio è svolta l'attività di ricerca, da soggetti abilitati ai sensi della normativa in materia, commisurata al valore delle opere di messa in sicurezza del sito e di quelle per il riassetto ambientale, anche ai fini del recupero e del ripristino, previste a seguito delle attività.

12. L'Ufficio regionale competente procede alla valutazione dell'istanza risultata ammissibile e ricevibile nonché ritenuta selezionabile all'esito delle procedure ambientali e della verifica della capacità tecnica ed economica ai sensi del comma 7, mediante assegnazione del punteggio di cui allo stesso comma 7, anche in caso di procedimenti di rilascio di permessi di ricerca per i quali non siano state presentate istanze in concorrenza, con esclusione del richiedente che abbia raggiunto un punteggio complessivo inferiore a quello di cui al comma 8. Quanto previsto al precedente periodo si applica

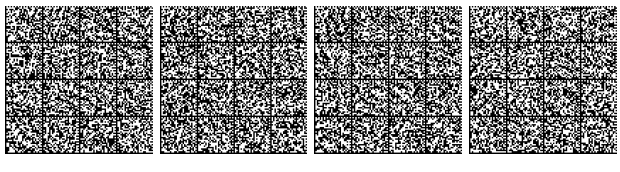

anche in caso di un unico progetto ritenuto selezionabile all'esito della procedura e della verifica della capacità tecnica ed economica ai sensi del comma 7.

Art. 5.

Commissione a supporto della valutazione delle istanze di permesso di ricerca in concorrenza

1. Al fine di procedere ad una valutazione comparativa delle istanze, risultate ammissibili e ricevibili, che abbiano ricevuto una valutazione positiva di impatto ambientale ai sensi dell'art. 4, comma 7, l'ufficio regionale competente può avvalersi di una commissione di tre esperti, costituita con decreto della direzione regionale competente. La commissione è composta da:

a) un funzionario regionale competente in materia di valutazioni ambientali;

b) un funzionario regionale competente in materia urbanistica e territoriale;

c) un componente esterno competente in materia mineraria, scelto fra liberi professionisti ed esperti, anche provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

2. Il componente esterno, di cui al comma 1, lettera *c)*, è selezionato, previa pubblicazione di avviso nel BURL, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza e sulla base di comprovata esperienza professionale, almeno biennale, in ambito minerario, ambientale e urbanistico-territoriale.

3. La commissione presta supporto tecnico all'ufficio regionale competente ed è costituita per ogni procedimento selettivo, che deve essere effettuato mediante valutazione comparativa e in concorrenza, delle istanze di cui al comma 1. La commissione rilascia all'ufficio regionale competente la propria valutazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e sulla base della completezza e della idoneità della documentazione trasmessa dagli istanti, ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'art. 4, comma 7.

4. La funzione di segreteria tecnica della commissione di cui al presente articolo è assolta da un funzionario della struttura regionale competente in materia mineraria.

Art. 6.

Esito delle attività di ricerca mineraria

1. Il titolare del permesso di ricerca, che abbia concluso i lavori previsti dal programma dei lavori di ricerca, ne comunica i risultati all'ufficio regionale competente entro tre mesi dalla data di scadenza del permesso.

2. La comunicazione dei risultati della ricerca, di cui al comma 1, contiene, ove presenti, i seguenti dati:

a) delimitazione del giacimento minerario in relazione al cut-off adottato;

b) relazione geologica a seguito della conclusione dei lavori di ricerca mineraria;

c) relazione geomineraria a seguito della conclusione dei lavori di ricerca mineraria;

d) caratteristiche geomeccaniche del giacimento e delle rocce incassanti;

e) elenchi e siti di deposito delle carote e dei campioni prelevati;

f) risultati delle prove di laboratorio, a scala semi-industriale e industriale per la determinazione del processo di trattamento del minerale;

g) caratteristiche chimiche e mineralogiche del giacimento;

h) residui di lavorazione previsti e loro caratteristiche chimico-fisiche, mineralogiche e granulometriche;

i) stima del valore economico del giacimento, specificando la metodologia adottata e l'eventuale riferimento a norme internazionali riconosciute;

j) esposizione analitica dei costi di ricerca relativi alla fase di esplorazione e delle prove di trattamento, comprensiva dei costi per la realizzazione delle opere utilizzabili per la coltivazione;

k) elenco, localizzazione e caratteristiche delle opere utilizzabili per la coltivazione mineraria;

l) relazione sintetica non tecnica dei risultati della ricerca;

m) ogni ulteriore elemento conoscitivo ritenuto utile dal ricercatore.

3. L'ufficio regionale competente, ove abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità del giacimento minerario sulla base della documentazione di cui al comma 2, pubblica sul sito istituzionale della Regione la relazione di cui alla lettera *l)* dello stesso comma 2. Chiunque sia interessato, sulla base di tale documentazione, alla coltivazione del giacimento, può richiedere di acquisire o di consultare l'ulteriore documentazione tecnica, di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di redigere i documenti da allegare a corredo dell'istanza.

4. In applicazione dell'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria), possono presentare istanza anche più soggetti per il conferimento in contitolarità della concessione mineraria.

Art. 7.

Rilascio della concessione mineraria

1. A seguito della pubblicazione della relazione di cui all'art. 6, comma 3, qualunque soggetto interessato, ivi compreso il titolare del permesso di ricerca, può presentare istanza per il rilascio della concessione mineraria, il contenuto della quale rimane riservato fino allo scadere del termine di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora l'istanza di concessione riguardi più minerali, deve essere riconosciuta, con decreto del dirigente regionale competente, la coltivabilità di ognuno di essi, ai fini della ricevibilità dell'istanza.

2. Il soggetto di cui al comma 1 deve corredare l'istanza della seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) delimitazione dell'area della concessione mineraria, comprensiva di piano particellare e di estratti e mappe catastali;

b) localizzazione del giacimento minerario in relazione cut-off adottato;

c) certificazione delle risorse e delle riserve relative al giacimento minerario oggetto di istanza di conferimento della concessione mineraria, definita secondo moderni standard internazionali;

d) localizzazione delle pertinenze minerarie, all'interno e all'esterno dell'area della concessione mineraria, con indicazione della specifica tipologia impiantistica o costruttiva;

e) relazione idrologica ed idrogeologica;

f) relazione paesaggistica;

g) relazione geologica;

h) progetto di coltivazione del giacimento minerario;

i) progetto di riassetto ambientale dell'area interessata dalla coltivazione e dalle pertinenze minerarie;

j) verifiche di stabilità dei cantieri a cielo aperto e in sotterraneo e dei pendii circostanti durante ed al termine della coltivazione;

k) modalità di messa in sicurezza statica e ambientale dei vuoti minerari durante e a fine coltivazione, tenendo conto della potenziale interferenza con la superficie dell'area interessata dai vuoti stessi;

l) utilizzo delle aree oggetto di coltivazione mineraria allo scadere del titolo concessorio;

m) utilizzo a fine coltivazione delle pertinenze minerarie, qualora sia previsto l'esaurimento del giacimento minerario e le pertinenze stesse non siano acquisite al patrimonio indisponibile dello Stato;

n) piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del decreto legislativo n. 117/2008;

o) attività di ricerca operativa per incrementare le risorse e le riserve disponibili;

p) localizzazione delle strutture di deposito e loro progettazione statica e ambientale;

q) rapporti tra attività estrattiva ed eventuale presenza di siti di Rete Natura 2000;

r) stima del valore economico del giacimento, specificando la metodologia adottata per il calcolo e l'eventuale riferimento a norme interazionali riconosciute;

s) relazione in merito alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati;

t) certificazioni di processo, ambientali e di sicurezza possedute o da conseguire;

u) progetto dell'impianto per la lavorazione del minerale estratto;

v) interventi previsti per la riduzione delle emissioni di polveri e rumore;

w) interventi previsti per prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque;

x) quantità e tipologie dei prodotti della lavorazione mineraria;

y) eventuali minerali associati valorizzati;

z) applicazione della strategia nazionale dell'economia circolare;

aa) verifica del rispetto delle linee guida OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile e per una catena di approvvigionamento responsabile;

bb) utilizzo di tecnologie ambientali e produttive innovative;

cc) contributo della produzione mineraria prevista agli obiettivi di approvvigionamento dell'economia nazionale e comunitaria;

dd) creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto di qualità;

ee) digitalizzazione del sistema produttivo minerario;

ff) riduzione progressiva dei consumi energetici;

gg) introduzione, quando possibile, dell'alimentazione elettrica di macchine e impianti;

hh) calcolo dell'impronta ambientale di prodotto e di organizzazione;

ii) autoproduzione di energia ed efficientamento energetico;

jj) piano economico-finanziario dell'investimento complessivo;

kk) spese sostenute per l'effettuazione delle ricerche minerarie, comprensive di quelle relative alla realizzazione di opere utilizzabili nella fase di coltivazione, nel caso l'istanza sia presentata dal permissionario;

ll) documentazione attestante capacità tecnica e professionale del richiedente e dei contitolari, anche tenendo conto delle attività minerarie, di ricerca e di coltivazione, in corso di sviluppo e di cui il richiedente è titolare o in compartecipazione;

mm) documentazione attestante capacità economica e finanziaria, anche tenendo conto delle attività minerarie, di ricerca e di coltivazione, in corso di sviluppo e di cui il richiedente è titolare o in compartecipazione;

nn) atto costitutivo e statuto, nel caso in cui il richiedente sia una società.

3. L'ufficio regionale competente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, ne valuta la ricevibilità e l'ammissibilità con eventuale richiesta di integrazione documentale, da trasmettere entro i successivi trenta giorni.

4. L'ufficio regionale competente dà avviso della presentazione dell'istanza valutata ricevibile e ammissibile, tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel BURL. L'ufficio di cui al primo periodo richiede, altresì, la pubblicazione dell'avviso della presentazione dell'istanza nell'albo pretorio dei comuni interessati.

5. Chiunque sia interessato al rilascio della concessione mineraria in concorrenza può richiedere all'ufficio di cui al comma 4 i risultati delle ricerche presentati dal titolare del permesso di ricerca, di cui al comma 2 dell'art. 6, e ha facoltà di presentare la propria istanza di assegnazione della concessione mineraria, comprensiva della documentazione tecnico-amministrativa di cui al comma 2 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data dell'ultima pubblicazione di cui al comma 4; l'ufficio regionale competente dà notizia di tale data sul sito istituzionale della Regione.

6. L'ufficio regionale competente, nel caso in cui vengano trasmesse una o più istanze di concessione sulla medesima tipologia di minerale e sulla medesima area, nei successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ne verifica l'ammissibilità e la ricevibilità con le modalità di cui al comma 3.

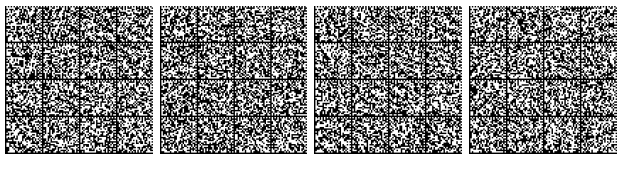

7. In caso di ammissione e ricevibilità di una o più domande in concorrenza, la Regione invita i concorrenti a presentare all'ente competente, nel caso in cui non abbiano già provveduto in tal senso, istanza per l'avvio del relativo procedimento ambientale, ai sensi della Parte II, Titolo terzo, del decreto legislativo n. 152/2006 e, ove applicabile, della legge regionale n. 5/2010, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, entro centoventi giorni dal relativo invito, a pena di archiviazione dell'istanza. In caso di esito positivo della procedura ambientale, di cui al precedente periodo, condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni, l'ufficio regionale competente invita gli operatori interessati ad adeguare i progetti alle prescrizioni richieste, assegnando a ciascun concorrente un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito del progetto adeguato; per motivate ragioni, connesse alla complessità dell'attività di adeguamento del progetto, il concorrente può chiedere una proroga del termine, fermo restando che il termine ultimo non può essere superiore a complessivi sessanta giorni. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti adeguati, l'ufficio regionale competente verifica l'osservanza della componente tecnica degli stessi progetti alle prescrizioni richieste. Il mancato o incompleto adeguamento del progetto alle prescrizioni rese all'esito delle valutazioni ambientali e il conseguente mancato o incompleto adeguamento, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio regionale competente, della documentazione di cui al comma 2, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. A ciascun progetto ritenuto selezionabile a seguito dell'esito positivo della summenzionata procedura ambientale e adeguato, ove necessario, alle prescrizioni previste all'esito delle valutazioni ambientali espletate, la Regione, nei successivi novanta giorni, verificata la capacità tecnica ed economica dei concorrenti, assegna un punteggio da 1 a 10, per ognuno dei documenti elencati alle lettere da *a)* a *jj)* del comma 2, in funzione della completezza dei documenti stessi, del grado di aggiornamento tecnico e scientifico delle proposte, nonché tenendo conto, in particolare, dei volumi e della qualità dei prodotti della lavorazione mineraria, della valorizzazione dei minerali associati, del rispetto dei principi dell'economia circolare.

8. In sede di valutazione della capacità tecnica ed economica del richiedente e di definizione della coltivabilità del giacimento minerario, l'ufficio regionale competente tiene conto anche delle eventuali attività di valorizzazione delle sezioni esaurite del giacimento, come previsto dalla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso).

9. L'ufficio regionale competente, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui al comma 7, conclude la valutazione comparativa delle istanze e, entro sessanta giorni dall'assegnazione di tali punteggi, approva la graduatoria, escludendo i richiedenti che hanno raggiunto un punteggio complessivo inferiore a duecentocinque.

10. A seguito della redazione della graduatoria, la Regione, al fine di acquisire, in particolare, le osservazioni della provincia e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, indice la conferenza di servizi decisoria sul progetto del soggetto risultato primo in graduatoria.

11. La graduatoria di cui al comma 10 cessa la sua efficacia con l'avvio dei lavori previsti dal programma dei lavori approvato.

12. Qualora diverso dall'assegnatario della concessione, al permissionario spetta il rimborso, a carico dell'assegnatario, delle spese sostenute per l'effettuazione delle ricerche minerarie, comprensive di quelle relative alla realizzazione di opere utilizzabili nella fase di coltivazione, previamente validate dall'ufficio regionale competente, oltre a una ulteriore somma, pari al 20 per cento, delle spese sostenute, per tenere conto del premio di scoperta di cui all'art. 16, secondo comma, del regio decreto n. 1443/1927.

13. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, rilasciata, ai sensi della legge regionale, a favore della Regione e del comune o dei comuni nel cui territorio si svolgono i lavori minerari.

14. L'Ufficio regionale competente procede alla valutazione dell'istanza risultata ammissibile e ricevibile nonché ritenuta selezionabile all'esito delle procedure ambientali e della verifica della capacità tecnica ed economica ai sensi dei commi 7 e 8, mediante assegnazione del punteggio di cui allo stesso comma 7, anche in caso di procedimenti di rilascio di concessioni minerarie per i quali non siano state presentate istanze in concorrenza, con esclusione del richiedente che abbia raggiunto un punteggio complessivo inferiore a quello di cui al comma 9. Quanto previsto al precedente periodo si applica anche in caso di un unico progetto ritenuto selezionabile all'esito della procedura e della verifica della capacità tecnica ed economica ai sensi dei commi 7 e 8.

Art. 8.

Commissione a supporto della valutazione delle istanze di rilascio e di rinnovo della concessione mineraria in concorrenza

1. Al fine di procedere ad una valutazione comparativa delle istanze di concessione di cui agli articoli 7 e 9, risultate ricevibili e ammissibili, che abbiano ricevuto una valutazione positiva di impatto ambientale ai sensi dell'art. 7, comma 7, l'ufficio regionale competente può avvalersi di una commissione di tre esperti costituita con decreto della direzione regionale competente. La commissione è composta da:

a) un funzionario regionale competente in materia di valutazioni ambientali;

b) un funzionario regionale competente urbanistica e territoriale;

c) un componente esterno competente in materia mineraria scelto fra liberi professionisti ed esperti, anche provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

2. Il componente esterno, di cui al comma 1, lettera *c)*, è selezionato previa pubblicazione di avviso nel BURL, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza e sulla base di comprovata esperienza professionale, almeno biennale, in ambito minerario, ambientale e urbanistico-territoriale.

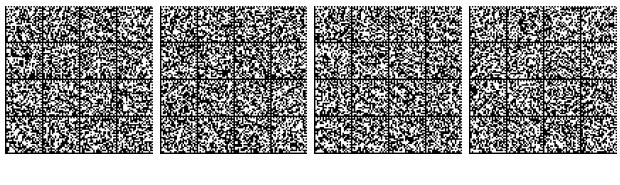

3. La commissione presta supporto tecnico all'ufficio regionale competente ed è costituita per ogni procedimento selettivo che deve essere effettuato mediante valutazione comparativa e in concorrenza delle istanze di cui al comma 1. La commissione rilascia all'ufficio regionale competente la propria valutazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e sulla base della completezza e della idoneità della documentazione trasmessa dagli istanti, ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'art. 7, comma 7.

4. La funzione di segreteria tecnica della commissione di cui al presente articolo è assolta da un funzionario regionale della struttura regionale competente in materia mineraria.

Art. 9.

Rinnovo della concessione mineraria

1. Il concessionario può presentare istanza di rinnovo della concessione mineraria un anno prima della scadenza del titolo concessorio, allegando la documentazione prevista al comma 2 dell'art. 7, ad eccezione di quella di cui alla lettera *kk)*; il contenuto dell'istanza rimane riservato fino al termine di cui all'art. 7, comma 5.

2. L'ufficio regionale competente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, ne valuta la ricevibilità e l'ammissibilità anche rispetto alla residua coltivabilità del giacimento, richiedendo eventuali integrazioni istruttorie, da trasmettere entro i successivi trenta giorni.

3. L'ufficio regionale competente dà avviso della presentazione dell'istanza valutata ricevibile e ammissibile ai sensi del comma 2, tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel BURL. Lo stesso ufficio richiede, altresì, la pubblicazione dell'avviso della presentazione dell'istanza nell'albo pretorio dei comuni interessati.

4. A seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al primo periodo del comma 3, chiunque sia interessato al rinnovo del titolo in concorrenza può presentare istanza, comprensiva della documentazione tecnico-amministrativa necessaria ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro centoventi giorni dalla data dell'ultima pubblicazione; l'ufficio regionale competente dà notizia di tale data tramite pubblicazione su sito istituzionale della Regione.

5. Per i rinnovi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 e ai commi 13 e 14 dell'art. 7.

Art. 10.

Manifestazione di interesse per il rilascio della concessione mineraria

1. Nel caso in cui il concessionario non presenti istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 9, è comunque tenuto alla trasmissione all'ufficio regionale competente di una relazione attestante lo stato di fatto della miniera e delle sue pertinenze e, qualora vi sia ancora un residuo del giacimento minerario, è tenuto a trasmettere anche una certificazione delle risorse e delle riserve relative al giacimento minerario residuo, definita secondo moderni standard internazionali, al fine della verifica regionale sulla coltivabilità residua del giacimento.

2. L'ufficio regionale competente, a seguito di riconoscimento dell'interesse pubblico alla coltivazione del giacimento, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel BURL, una manifestazione di interesse rivolta agli eventuali soggetti interessati a presentare istanza di rilascio della concessione.

3. Chiunque sia interessato al rilascio della concessione mineraria di cui al comma 2 può presentare istanza, comprensiva della documentazione tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 7, comma 2, ad eccezione di quella di cui alla lettera *kk)*, entro centoventi giorni dalla data dell'ultima pubblicazione; l'ufficio regionale competente dà notizia di tale data tramite pubblicazione su sito istituzionale della Regione.

4. Per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo si applicano i commi da 6 a 14 dell'art. 7.

5. La procedura disciplinata dal presente articolo si applica anche nei casi di rinuncia e di decadenza della concessione.

Art. 11.

Versamento di oneri per lo svolgimento dell'attività istruttoria

1. In attuazione dell'art. 2, comma 93-*bis*, della legge regionale n. 1/2000, i soggetti partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica, di cui agli articoli 4, 7, 9 e 10 del presente regolamento, corrispondono alla Regione, per lo svolgimento dell'attività istruttoria di competenza, una cifra pari allo 0,5 per mille del valore dell'investimento complessivo della miniera, secondo il piano economico-finanziario allegato all'istanza di rilascio del permesso di ricerca mineraria, all'istanza di rilascio e a quella di rinnovo della concessione mineraria o all'istanza a seguito della manifestazione di interesse per il rilascio della concessione mineraria. L'importo minimo da corrispondere per le suddette procedure è pari ad euro 1.000.

2. Per piani economico-finanziari superiori a 20.000.000 di euro, l'importo da corrispondere alla Regione per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 1 è pari ad euro 10.000.

3. Il richiedente il titolo minerario versa alla Regione le spese per lo svolgimento dell'attività istruttoria al momento della presentazione dell'istanza di conferimento del titolo minerario, di cui agli articoli 4, 7 e 9, o al momento della presentazione dell'istanza a seguito della manifestazione di interesse di cui all'art. 10.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche in caso di procedimenti pendenti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, non sia ancora scaduto il termine assegnato dalla Regione per consentire la presentazione di eventuali istanze in

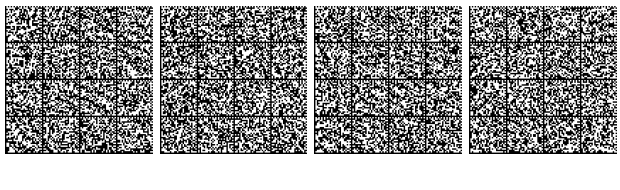

concorrenza, a seguito di presentazione di istanza di rilascio di un permesso di ricerca o di istanza di assegnazione di una concessione mineraria rientrante nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Regione assegna un termine, non superiore a centoventi giorni, per consentire la presentazione di eventuali integrazioni documentali ritenute dall'ufficio regionale competente necessarie all'adeguamento delle istanze alla normativa sopravvenuta.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 24 dicembre 2024

p. Il Presidente
ALPARONE

25R00019

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2024, n. **6**.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'8 agosto 2024, n. 32 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, «Legge di stabilità provinciale per l'anno 2024»

1. Agli allegati di cui agli articoli 1 e 3 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'allegato A viene sostituito dall'allegato A;

b) l'allegato B viene integrato dall'allegato B;

c) l'allegato C viene sostituito dall'allegato C;

d) l'allegato E viene integrato dall'allegato E.

2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

a) Fondo ordinario (Progr. 1801):
2024 - 221.538.474,98;
2025 - 200.851.659,17;
2026 - 197.958.792,97;

b) Fondo per gli investimenti (Progr. 1801):
2024 - 192.729.137,55;
2025 - 181.815.916,98;
2026 - 149.942.953,72;

c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):
2024 - 15.500.000,00;
2025 - 11.500.000,00;
2026 - 11.500.000,00;

d) Fondo perequativo (Progr. 1801):
2024 - 0,00;
2025 - 0,00;
2026 - 0,00;

e) Fondo di rotazione per investimenti (Progr. 1801):
2024 - 0,00:
2025 - 0,00;
2026 - 0,00 .».

3. Il comma 1 dell'art. 2-*bis* della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, è così sostituito:

«1. Per la contrattazione collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2024-2026, una spesa massima di 150.000.000,00 di euro per l'anno 2024, una spesa massima di 100.000.000,00 di euro per l'anno 2025 e una spesa massima di 100.000.000,00 di euro per l'anno 2026.».

4. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, è così sostituito:

«1. Alla copertura degli oneri per complessivi 395.456.814,67 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024, 132.011.967,79 euro a carico dell'esercizio finanziario 2025 e 670.905.973,14 euro a carico dell'esercizio finanziario 2026 derivanti dall'art. 1, commi 1 (tabella *A)* e 3 (tabella *C)*, della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.».

Art. 2.

Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata di cui all'art. 1 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.

2. La copertura costituita da debito autorizzato per l'esercizio 2024 dal comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, per complessivi 100.000.000,00

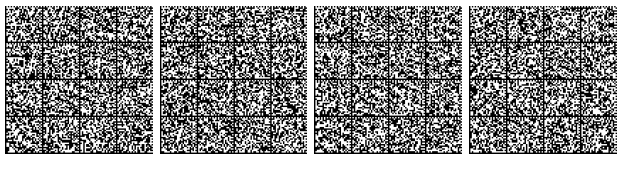

di euro, viene ridotta a 0,00 euro. Alla copertura della relativa spesa per investimento si provvede mediante corrispettiva applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

3. Ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, anche dovute all'aumento dei prezzi degli appalti pubblici di lavori, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 50.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 3.

Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B.

Art. 4.

Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa derivanti dalla presente legge agli allegati di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'allegato C le variazioni di cui all'annesso allegato C;

b) all'allegato D le variazioni di cui all'annesso allegato D;

c) all'allegato E le variazioni di cui all'annesso allegato E;

d) all'allegato F le variazioni di cui all'annesso allegato F;

e) l'allegato G è sostituito dall'annesso allegato G;

f) l'allegato H è sostituito dall'annesso allegato H;

g) l'allegato M è sostituito dall'annesso allegato M;

h) l'allegato N è sostituito dall'annesso allegato N;

i) l'allegato O è sostituito dall'annesso allegato O;

j) l'allegato Q è sostituito dall'annesso allegato Q;

k) all'allegato P le variazioni di cui agli annessi allegati 4, 5, 10 e 11.

Art. 5.

Allegati all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026.

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2024-2026 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2023 (allegato *SE)*;

b) variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2024-2026 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2023 (allegato *SU)*;

c) nota integrativa all'assestamento al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026;

d) allegato 8 - dati d'interesse del Tesoriere.

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, «Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026 e altre disposizioni».

1. Nel comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, le parole: «per 29.000.000,00 di euro» sono sostituite dalle parole: «per 60.000.000,00 di euro».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, è inserito il seguente comma: «2-*bis*. Per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione degli investimenti del NOI Techpark, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a estendere la durata del diritto di superficie di cui è titolare la società «NOI SpA» sulla particella edificabile 1361, comune catastale Dodiciville, fino al 20 settembre 2072. A detta estensione si provvede mediante conferimento di beni in natura al capitale della medesima società, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2343-*ter* del codice civile.».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'importo di 29.000.000,00 di euro come disposto dal comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, mentre per l'importo di 31.000.000,00 di euro con le variazioni di bilancio disposte con la presente legge.

Art. 7.

Equilibri generali di bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con l'approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, «Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025 e altre disposizioni».

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, è abrogato.

2. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, le parole: «art. 26, comma 1» sono sostituite dalle parole: «art. 26, commi 1 e 6-*bis*».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Il comma 1 si applica anche in relazione alle offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, per il periodo e nella misura previsti all'art. 26, comma 6-*ter*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modifiche.».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3, quantificati in 25.000.000,00 di euro per l'anno 2024, in 50.000.000,00 di euro per l'anno 2025 e in 0,00 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione».

1. Il titolo della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito: «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola di musica».

2. Nel secondo periodo del comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono soppresse le parole: «istituite dagli istituti di educazione musicale».

3. Nel secondo periodo del comma 9 dell'art. 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, le parole: «dell'istituto per l'educazione musicale» sono sostituite dalla parola: «provinciali».

4. Dopo il capo III della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente capo III-*bis* con l'art. 20-*bis*:

«*Capo III*-bis
SCUOLE DI MUSICA PROVINCIALI

Art. 20-*bis* (*Scuole di musica*) — 1. Le scuole di musica provinciali sono istituzioni formative che offrono alle alunne e agli alunni una formazione musicale di base attraverso un'ampia offerta formativa in ambito strumentale e vocale nonché mediante lezioni di teoria. Le scuole di musica programmano, organizzano e offrono un insegnamento musicale diversificato; attraverso la loro offerta formativa musicale-pedagogica danno un importante contributo alla vita e allo sviluppo culturale nella provincia. L'insegnamento impartito nelle scuole di musica contribuisce, perseguendo un compito formativo generale, a uno sviluppo positivo della personalità delle alunne e degli alunni, andando oltre al semplice insegnamento di abilità e competenze artistiche.

2. Alle scuole di musica viene attribuita autonomia in relazione all'organizzazione, alla didattica, alle sperimentazioni scolastiche e alle risorse. I principi relativi all'autonomia delle scuole previsti dalla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, si applicano anche alle scuole di musica.

3. Le scuole di musica sono responsabili della definizione e realizzazione della propria offerta formativa tenendo conto delle specificità e delle peculiarità della promozione e della divulgazione del canto e del fare musica. A tal fine, possono collaborare con altri enti, organizzazioni, associazioni, con scuole dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado.

4. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei Comuni, determina il piano di distribuzione territoriale delle scuole di musica, che viene redatto sulla base dei seguenti criteri: numero di alunne e alunni, aspetti geografici del bacino di utenza, accessibilità con i mezzi di trasporto, numero di comuni interessati, portata dell'offerta musicale-pedagogica. Con questo piano viene assegnato a ogni scuola di musica uno specifico bacino di utenza.

5. La Giunta provinciale disciplina, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle scuole di musica, gli ambiti relativi al calendario scolastico, all'offerta delle discipline, all'iscrizione alle scuole di musica, alle forme ed organizzazione degli insegnamenti, agli esami e alla valutazione delle alunne e degli alunni, alle rette di frequenza e alle tariffe di noleggio di strumenti musicali, nonché agli aspetti organizzativi delle rispettive scuole di musica.».

5. La legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, è abrogata a decorrere dal 1° settembre 2024.

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, «Nuove norme in materia di patrimonio scolastico»

1. L'art. 1-*bis* della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1-*bis* (*Scuole di musica della Provincia*). — 1. Le scuole di musica provinciali hanno sede in edifici o locali, la cui proprietà o titolarità di diritti reali è in capo alla Provincia o ai comuni, oppure presi in locazione dalla Provincia in caso di necessità. L'ente pubblico, proprietario o titolare di diritti reali, è responsabile degli arredi, delle attrezzature, della manutenzione straordinaria, dei lavori di risanamento, ampliamento e ristrutturazione della scuola di musica e ne sostiene le relative spese. Le scuole di musica sono responsabili degli strumenti musicali, del materiale didattico e relative attrezzature, comprese la loro riparazione e manutenzione.

2. Spetta alla Provincia la costruzione di nuove scuole di musica, di cui sostiene i costi. Il comune, in cui avrà sede la nuova scuola di musica, conferisce il terreno necessario per la costruzione oppure sostiene i costi per il relativo acquisto. In caso di nuova costruzione, al comune spetta inoltre l'intera progettazione, compresa la stesura del progetto esecutivo. In ogni caso, Provincia e comune regolano, con apposita convenzione, una possibile compartecipazione della Provincia ai costi per l'acquisto del terreno e per le attività di progettazione sostenuti dal comune. In alternativa alla realizzazione di una nuova costruzione, la Provincia può, se necessario, acquistare o prendere in locazione edifici o locali, facendosi carico dei relativi costi di acquisto o di locazione e delle spese accessorie. La Provincia può inoltre affidare al comune, mediante convenzione, la nuova costruzione, la manutenzione straordinaria, il risanamento, l'ampliamento, la ristrutturazione e i relativi compiti amministrativi, stanziando le risorse finanziarie necessarie.

3. Il comune, nel quale è ubicata una scuola di musica di cui ai commi 1 e 2, è responsabile per la manutenzione ordinaria, la fornitura di acqua ed energia, lo smaltimento

dei rifiuti e delle acque, il riscaldamento, l'illuminazione e la pulizia, e si fa carico delle relative spese, indipendentemente dal titolo sulla base del quale detiene l'immobile.

4. Alle spese di cui al comma 3, sostenute dai comuni in cui sono ubicate le scuole di musica, concorrono anche i restanti comuni fruitori delle medesime, secondo i criteri e le modalità definiti nell'ambito dell'accordo per la finanza locale tra la Provincia e il Consiglio dei comuni, ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

5. Per gli edifici e i locali già presi in locazione dai comuni al momento dell'entrata in vigore del presente articolo, in cui sono ubicate le scuole di musica, la Provincia, d'intesa con i comuni interessati, subentra nei relativi contratti di locazione.».

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, «Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea».

1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito: «1. La sorveglianza sugli impianti è effettuata dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, che dispone ispezioni e verifiche funzionali e può imporre prescrizioni. I termini e le modalità delle ispezioni e verifiche funzionali sono stabiliti con regolamento di esecuzione.».

2. Il comma 1-*bis* dell'art. 27 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 12.

Disposizioni in materia di profilazione genetica dei cani

1. Dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 1, lettera *f)*, della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, per la mancata determinazione del profilo genetico dei cani che alla data del 1° gennaio 2022 erano già registrati nell'anagrafe degli animali di affezione.

2. Dal 1° gennaio 2026 l'accertamento della violazione dell'obbligo di raccogliere le deiezioni del cane, di cui all'art. 16, comma 1, lettera *i)*, della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, avviene anche tramite esame di laboratorio su campioni biologici e correlazione degli esiti di tale esame con i dati di profilazione genetica inseriti nella banca dati dell'anagrafe degli animali d'affezione.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l'anno 2024, in 4.526,00 euro per l'anno 2025 e in 0,00 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 5 agosto 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*)

24R00317

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 2024, n. **7**.

Istituto ladino di cultura.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Trentino-Alto Adige del 26 settembre 2024, n. 39 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituto ladino di cultura

1. L'Istituto ladino di cultura denominato «Istitut Ladin Micurá de Rü», di seguito Istituto, già istituito con legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, è un ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale per il tramite della ripartizione provinciale competente in materia di scuola e cultura ladina.

2. L'Istituto è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicità ed efficienza nello svolgimento delle funzioni assegnate dalla presente legge e dal proprio statuto.

Art. 2.

Funzioni dell'Istituto

1. Quale centro di competenza per il ladino, l'Istituto si occupa dello studio scientifico della lingua, della storia e della cultura delle popolazioni ladine delle Dolomiti, del-

la promozione della conoscenza della cultura ladina e del mantenimento e dello sviluppo del ladino scritto e parlato nelle valli ladine.

2. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Istituto collabora con altri enti e imprese pubblici e privati sul territorio sia nazionale che estero, comprese le università, e si avvale dei loro servizi anche dietro corrispettivo.

3. L'attività dell'Istituto in materia di politica culturale e linguistica è svolta in stretto accordo con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, formazione e cultura ladina.

Art. 3.

Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione: esso è composto da membri del gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano. La Giunta provinciale provvede alla loro nomina ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13, e successive modifiche;

b) il direttore/la direttrice dell'Istituto: egli/ella appartiene al gruppo linguistico ladino ed è nominato/nominata ai sensi della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche. Esercita, conformemente a quanto previsto nello statuto, compiti e funzioni dirigenziali. Il suo trattamento giuridico ed economico corrisponde al trattamento giuridico ed economico dei dirigenti di seconda fascia;

c) l'Organo di controllo in forma monocratica: esso è nominato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 63-*quater* della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche;

d) il Presidente/la Presidente: egli/ella è eletto/eletta dal Consiglio di amministrazione in seno ai propri membri.

2. L'amministrazione ordinaria deve essere ripristinata entro sei mesi dallo scioglimento del Consiglio d'amministrazione e dalla revoca dell'Organo di controllo.

Art. 4.

Entrate dell'Istituto

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dalle annuali assegnazioni a carico della Provincia autonoma di Bolzano finalizzate alla copertura dei costi di gestione delle attività istituzionali dell'Istituto;

b) da trasferimenti vincolati, contributi agli investimenti e altri trasferimenti in conto capitale a carico della Provincia autonoma di Bolzano, finalizzati al finanziamento di specifici progetti o alla realizzazione di investimenti connessi alle attività istituzionali dell'Istituto;

c) da trasferimenti correnti e da contributi agli investimenti di altri soggetti pubblici e privati, compresi lasciti e donazioni;

d) da proventi derivanti dalla prestazione di servizi o forniture connessi alle attività istituzionali;

e) da risorse finanziarie provenienti da finanziamenti dell'Unione europea;

f) da eventuali altre entrate.

Art. 5.

Ordinamento contabile

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. L'Istituto adotta la contabilità civilistica conformando la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ai principi del Codice civile.

3. All'Istituto si applicano le disposizioni dell'articolo 63-*ter* della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

Art. 6.

Statuto e norme di funzionamento

1. La Giunta provinciale approva lo statuto dell'Istituto. Lo statuto disciplina le funzioni e l'organizzazione dell'Istituto e definisce le competenze degli organi.

Art. 7.

Beni e dotazioni finanziarie dell'Istituto

1. L'Istituto è provvisto di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività, comprese le assegnazioni finanziarie a carico della Provincia autonoma di Bolzano.

2. La Provincia autonoma di Bolzano concede in uso gratuito all'Istituto beni mobili e immobili, compresa la sede legale.

Art. 8.

Personale

1. Il personale dell'Istituto è personale della Provincia autonoma di Bolzano.

2. L'Istituto, al fine di poter svolgere le proprie attività nonché per particolari compiti scientifici, può assumere direttamente personale a tempo determinato ai sensi della normativa vigente.

Art. 9.

Abrogazione

1. La legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 10.

Disposizione finanziaria

1. La copertura finanziaria della presente legge è data dall'abrogazione della legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, e successive modifiche, di cui all'articolo 9. All'attuazione della presente legge si provvede, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 17 settembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00101

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2024, n. **47**.

Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 60 del 13 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *m)*, dello Statuto;

Visto l'art. 107 e l'art. 108 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e atti collegati (Trattato *CEE)*;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e, in particolare, l'art. 1, comma 8;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);

Vista la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Dall'esame dello stato di attuazione della legge regionale n. 18/20217 emerge l'esigenza di apportare alcuni correttivi alla medesima normativa finalizzati, da un lato a favorire un più incisivo ricorso alle erogazioni liberali a sostegno dei progetti aventi natura più strettamente «regionale», aumentandone così l'attrattività rispetto a quelli previsti dall'art. 1 del decreto-legge 83/2014, convertito dalla legge 106/2014, concernenti il c.d. «*art-bonus*» nazionale, e dall'altro a ridurre al minimo i residui di risorse eventualmente creatisi in seguito all'applicazione dell'attuale meccanismo previsto per il riconoscimento del credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in favore dei soggetti beneficiari;

2. La Regione Toscana persegue, tra le finalità principali della propria azione previste dallo Statuto, la tutela e la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del «patrimonio culturale intangibile», così come definito dalla convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata dall'UNESCO in data 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007, patrimonio nel quale le manifestazioni di rievocazione storica possono inserirsi a pieno titolo;

3. I gruppi locali che curano l'organizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica possono essere considerati a tutti gli effetti «comunità patrimoniali», nel senso assegnato a questo termine dalla «Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società» c.d. Convenzione di Faro, ratificata con la legge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale della società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), nella quale si definisce il patrimonio culturale come «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradi-

zioni, in continua evoluzione», e la comunità patrimoniale come «un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future»;

4. Lo sviluppo che, nel corso del tempo, ha avuto il fenomeno rievocativo, in termini di numerosità di associazioni e manifestazioni, ha sollecitato la consapevolezza di dover effettuare una revisione della disciplina, introducendo un ampliamento nell'orizzonte culturale delle norme cui corrisponde un'espansione dell'ambito di applicazione dello strumento agevolativo, da rivolgersi anche nei confronti dei progetti realizzati dai soggetti, nella forma di associazioni senza fine di lucro, dediti alle pratiche rievocative, come individuati dall'art. 5 della legge regionale n. 27/2021;

5. Il piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con del. c.r. 37/2015, vede nei «progetti di paesaggio» strumenti utili a superare un modo di pensare al paesaggio, non soltanto come vincolo, ma come punto di vista in grado di attivare una diversa progettualità: lo scopo di tali progetti, e degli studi di fattibilità ad essi propedeutici, consiste nella valorizzazione delle risorse trascurate, nel recupero di situazioni di degrado, nella garanzia del miglior inserimento di opere attraverso un'attenzione innovativa alla potenzialità di produrre paesaggi di qualità non inferiore a quelli ereditati dal passato;

6. La Regione Toscana riconosce nei «progetti di paesaggio» lo strumento per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale e paesaggistico toscano inteso come bene comune, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future, nonché uno strumento capace di dare sostegno allo sviluppo dei territori;

7. A tal fine si ritiene opportuno:

a) ampliare la platea dei progetti per i quali siano previste le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali, inserendo fra questi gli studi di fattibilità propedeutici ai progetti di paesaggio e i progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica;

b) innalzare la misura del credito di imposta sull'IRAP riconosciuto per le erogazioni liberali effettuate in favore dei progetti «regionali» e concernenti, in particolare, la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

c) introdurre una specifica disposizione che consenta, qualora residuino risorse, di riconoscere l'agevolazione fiscale in favore delle istanze risultate ammissibili anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 18/2017.

8. Gli effetti della presente legge decorrono a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2024, per consentire l'adeguamento dei dispositivi gestionali «*on-line*», necessari anche per la presentazione e l'accoglimento delle nuove progettualità, in corrispondenza dell'annualità fiscale di riferimento;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Oggetto
Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2017

1. L'art. 1 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Oggetto). — 1. La Regione disciplina, con la presente legge, le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative ai progetti aventi le seguenti finalità:

a) promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), degli articoli 60, 88 e 89 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) e dell'art. 34 del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015 n. 37 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico.

Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2014).

b) realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica come definite dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 Valorizzazione del patrimonio storicoculturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali).».

Art. 2.

Destinatari delle agevolazioni fiscali
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 18/2017

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2017 è abrogata.

2. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2017 è sostituita dalla seguente:

«*d)* società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni.».

Art. 3.

Progetti di intervento finanziabili
Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/2017

1. Dopo il punto 2 della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2017, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. le associazioni senza fini di lucro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 27/2021, già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 27/2021.».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2017 la parola: «accreditamento» è sostituita dalla seguente: «individuazione».

Art. 4.

Misure e modalità delle agevolazioni fiscali
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 18/2017

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2017 le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2017 è sostituito dal seguente:

«3. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale complessivo di euro 1.000.000,00 destinato:

a) al 50 per cento, ai progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i seguenti progetti:

a1) progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

a2) studi di fattibilità propedeutici ai progetti di paesaggio di cui all'art. 34 della del. c.r. 37/2015;

a3) progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica di cui alla legge regionale n. 27/2021;

b) al 50 per cento, ai progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2017 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La competente struttura della Giunta regionale approva annualmente, con i termini individuati dal regolamento di cui all'art. 5, l'elenco delle erogazioni liberali effettuate, dei relativi beneficiari, delle istanze ritenute ammissibili e dei soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale.».

4. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2017 è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Qualora, in seguito all'approvazione dell'elenco di cui al comma 4-*bis*, residuino risorse, è consentito, anche in deroga ai limiti percentuali di cui al comma 3, riconoscere l'agevolazione fiscale in favore delle ulteriori istanze ritenute ammissibili.».

Art. 5.

Regolamento di attuazione
Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 18/2017

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2017 la parola: «accreditamento» è sostituita dalla seguente: «individuazione».

2. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2017 sono aggiunte le seguenti:

«d-*bis*) i termini di cui all'art. 4, comma 4-*bis*;

d-*ter*) le modalità di attuazione dell'art. 4, comma 4-*ter*.».

Art. 6.

Clausola valutativa
Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 18/2017

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2017, la parola: «accreditati» è sostituita dalla seguente: «individuati».

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale n. 18/2017

1. L'art. 8 della legge regionale n. 18/2017 è abrogato.

Art. 8.

Decorrenza degli effetti

1. Gli effetti della presente legge decorrono a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024.

Art. 9.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione vigente

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 2024.

Firenze, 7 novembre 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00402

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2024, n. **48**.

Norme in materia di manutenzione del territorio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 60 del 13 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere *l)* e *z)*, dello statuto;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerato quanto segue:

1. la salvaguardia e l'adeguata cura del territorio rivestono un ruolo cruciale nel preservare l'ecosistema, assicurare la sicurezza della collettività e favorire un progresso sostenibile delle comunità locali e dell'ambiente regionale nel suo complesso;

2. le attività di manutenzione del territorio, in particolare, assumono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nella tutela dell'incolumità pubblica, nella conservazione del patrimonio paesaggistico e nella promozione dell'ambiente agrario;

3. per rispondere al meglio a tali esigenze, diversi comuni, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, hanno adottato specifici regolamenti di polizia rurale con contenuti e applicazioni spesso differenziate che hanno dato luogo ad un approccio alla manutenzione del territorio non sempre omogeneo;

4. al fine di semplificare le procedure e perseguire contestualmente una maggiore coerenza e uniformità nella cura del territorio regionale, è opportuno dettare disposizioni finalizzate ad individuare gli obiettivi e i contenuti di massima dei regolamenti comunali di polizia rurale ed a prevedere la predisposizione, da parte della regione, di uno schema-tipo di regolamento contenente i requisiti minimi che devono essere contenuti in tali regolamenti;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione, al fine di perseguire la semplificazione delle procedure di manutenzione del territorio e favorire la trasparenza nei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, detta norme tese ad uniformare i contenuti dei regolamenti comunali di polizia rurale.

Art. 2.

Regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio

1. I comuni, ferma restando l'autonomia amministrativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), adottano il regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio.

2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli obiettivi da perseguire per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, della pubblica incolumità, dell'ambiente agrario e di quello non antropizzato, del decoro paesaggistico.

3. Nel rispetto degli obiettivi del comma 2 il regolamento disciplina in particolare:

a) la manutenzione, dei corsi d'acqua, dei fossi, degli scoli, degli impluvi e assimilati scorrenti su sedimi privati;

b) la manutenzione dei cigli di sponda di cui all'articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

c) la manutenzione dei sedimi privati contermini a infrastrutture stradali pubbliche o di uso pubblico ai sensi degli articoli da 29 a 33 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

d) la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico;

e) le modalità di lavorazione dei terreni in funzione della corretta gestione del deflusso delle acque e dell'equilibrio idrogeologico;

f) le modalità per l'esecuzione dei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo e delle lavorazioni dei terreni;

g) le modalità di utilizzo dei pozzi e degli impianti di irrigazione, anche al fine di non arrecare danno agli utenti della strada sia rotabile sia ferrata;

h) la manutenzione delle aree boscate private in funzione di condizioni minime di sicurezza pubblica e di equilibrio idrogeologico, in coordinamento con quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e al regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);

i) le modalità per l'esercizio del pascolo e la disciplina di eventuali usi civici nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico);

l) le azioni consentite ai fini della prevenzione degli incendi boschivi e i tagli nelle aree di pertinenza degli elettrodotti nel rispetto delle normative richiamate alla lettera *h)*;

m) gli adempimenti finalizzati alla tutela degli alberi, le modalità per gli eventuali abbattimenti di piante lungo le strade e le distanze da rispettare per i nuovi impianti;

n) la rimozione dei rifiuti dai sedimi privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

o) le modalità per l'accumulo temporaneo di materiali organici;

p) il mantenimento dei terrazzamenti in funzione della stabilità dei versanti;

q) lo sfalcio dei terreni incolti circostanti le borgate e le abitazioni;

r) la manutenzione di beni immobili inutilizzati, dismessi o decadenti ai fini della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, del decoro e della pulizia urbana;

s) le modalità per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione

delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625) e dalla legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);

t) le misure finalizzate a tutelare la fauna selvatica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 3.

Approvazione dello schema-tipo di regolamento comunale

1. La Giunta regionale, con deliberazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, approva lo schema-tipo del regolamento comunale di polizia rurale di cui all'articolo 2, definendo i requisiti minimi che devono essere contenuti in relazione alla manutenzione del territorio.

Art. 4.

Esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzioni

1. L'autorità comunale esercita la vigilanza sul rispetto e sull'applicazione delle norme e delle prescrizioni del regolamento comunale di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio.

2. Per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00 oltre alle eventuali sanzioni amministrative accessorie previste dalle leggi vigenti.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, approvano o modificano i regolamenti di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio in conformità ai contenuti dello schema-tipo di regolamento previsto dalla medesima deliberazione.

Art. 6.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 novembre 2024

GIANI

(*Omissis*.)

24R00403

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica del decreto del Presidente della giunta regionale 18 dicembre 2024, n. 7/R della Regione Piemonte, pubblicata nel Supplemento n. 5 del Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 dicembre 2024, recante «Attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 2023, n. 23 (Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico). Avviso tecnico di errore materiale». (Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 23 gennaio 2025).

Sul decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2024, n. 7/R pubblicato sul 5° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 dicembre 2024, l'elencazione di cui all'art. 2, comma 3 risulta, per mero errore materiale, non consequenziale nelle lettere utilizzate. Si provvede, pertanto, alla ripubblicazione dell'art. 2 nella sua forma completa e corretta.

Art. 2.

Criteri per la ricognizione e la classificazione dei geositi

1. La ricognizione dei geositi di cui alla legge regionale n. 23/2023 avviene attraverso l'inserimento degli stessi nel catasto regionale di cui art. 4 della legge regionale n. 23/2023.

2. La classificazione di cui all'art. 3 ha come oggetto i geositi inseriti nel catasto regionale.

3. A parità di interesse sono preferiti i geositi che presentano i seguenti requisiti:

a) sono in proprietà pubblica o comunque in disponibilità pubblica;

b) sono in zone protette o nei siti della Rete Natura 2000 ai sensi della legge regionale n. 19/2009 o all'interno di geoparchi riconosciuti dall'UNESCO;

c) sono gestiti da enti territoriali, fondazioni senza scopo di lucro e associazioni del terzo settore;

d) hanno caratteristiche di permanenza nel tempo e non sono soggetti a facile trasformazione del territorio;

e) sono parte di itinerari turistici, anche serviti da percorsi con mobilità sostenibile, correlati ad altri interessi e/o soggetti a pubblicazioni relative a itinerari di tipo geologico;

f) presentano una solida bibliografia scientifica di supporto.

25R00052

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-029) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

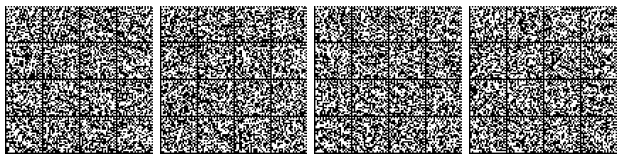

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

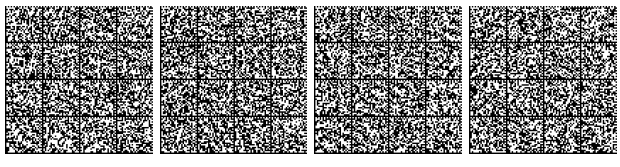

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

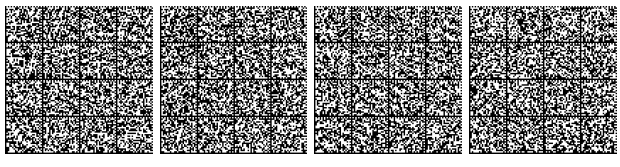

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C
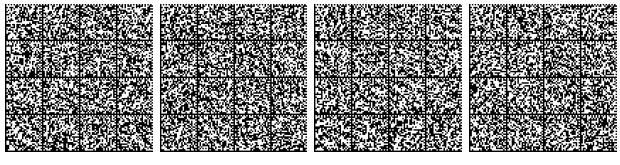
€ 3,00